

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

674^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-43
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	45-70
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	71-82

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(166) **RUSSO SPENA ed altri.** - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) **PREIONI.** - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) **MANTICA ed altri.** - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo

(1667) **RUSSO SPENA ed altri.** - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

(1900) **BOCO ed altri.** - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2205) **BEDIN ed altri.** - Disciplina del volontariato internazionale

(2281) **PROVERA e SPERONI.** - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo

(2453) **SALVI ed altri.** - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

(2494) **BOCO ed altri.** - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo

(2781) **ELIA ed altri.** - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo:

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e passim
PIANETTA (Forza Italia)	3, 7, 8 e passim
GUBERT (Misto-Il Centro)	4
BOCO (Verdi-L'Ulivo), relatore	4, 8, 10 e passim
SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	4, 8, 10 e passim
NOVI (Forza Italia)	6
FUMAGALLI CARULLI (Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)	7, 8, 15 e passim
RUSSO SPENA (Misto-RCP)	10, 13, 15 e passim
SERVELLO (AN)	10, 15, 19
PROVERA (Lega Forza Padania per indip. Nord)	13, 15, 19 e passim
MIGONE (Dem. Sin.-L'Ulivo)	20
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	18, 24
Verifiche del numero legale	5, 6

Seguito della discussione congiunta:

(4057) **Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999** (Approvato dalla Camera dei deputati)

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) **Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione Europea**

(Doc. LXXXVII, n. 6) **Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4057:

PRESIDENTE	27, 30, 37
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore ..	28, 29
CARCARINO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	28
MURINEDDU (Dem. Sin.-L'Ulivo)	29
LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie	28, 29
PASTORE (Forza Italia)	30
MORO (Lega Forza Padania per indip. Nord)	31
BEDIN (PPI)	31
PASQUALI (AN)	33
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	33
D'ALESSANDRO PRISCO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	36
DENTAMARO (CCD)	37

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(2073) CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

(2440) TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (Prima deliberazione del Senato. Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 38, 39, 41 e *passim*
 GUBERT (*Misto-Il Centro*) 38, 40
 TAROLLI (*CCD*) 38
 PINGGERA (*Misto*) 39, 42
 ANDREOLLI (*PPI*) 39
 BELILLO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali 41
 PASQUALI (*AN*) 41

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 43

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989:**

Articolo 2 ed emendamenti 46

Articolo 3 ed emendamenti Pag. 47

Articolo 4 49

Articolo 5 ed emendamenti 49

Articolo 6 ed emendamenti 50

Articolo 7 53

Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno 54

Articolo 9 ed emendamenti 57

Articolo 10 ed emendamenti 59

DISEGNO DI LEGGE N. 4057:

Articoli 25, 26, 27, 28 e 29 61, 62, 63

Articolo 30 ed emendamento 64

Articolo 31, emendamenti e ordine del giorno 65

Articolo 2 ed emendamento 67

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3308:

Articolo 1 ed emendamento 70

ALLEGATO B**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 71

Assegnazione 71

GOVERNO

Trasmissione di documenti 71

PETIZIONI

Annunzio 72

INTERROGAZIONI

Annunzio 43

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 72

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 17 settembre 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(166) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) PREIONI. – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro

di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) *MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) *RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) *BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) *BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) *SALVI ed altri. – Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) *ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) *– Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione, e passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

Il Senato respinge il 2.1 e il 2.2, mentre il 2.3 risulta assorbito ed il 2.4 è precluso; sono altresì respinti il 2.5, il 2.6 e il 2.7. È infine approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DEBENEDETTI (DS). Illustra il 3.1.

PIANETTA (FI). Motiva il 3.2.

GUBERT (Misto-Il Centro). Dà conto del 3.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.3 si intende illustrato.

BOCO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concorda con il relatore. Rileva che l'orientamento della comunità internazionale è or-

mai favorevole a svincolare i crediti dall'acquisto di beni fabbricati nei Paesi da cui proviene l'aiuto, come peraltro già avviene quando si tratta di doni.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 3.1. Su richiesta del senatore NOVI (*FI*), dispone la verifica; avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,10.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione del 3.1.

Con votazione preceduta da verifica del numero legale, richiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato respinge il 3.1; sono altresì respinti il 3.2 e gli identici 3.3 e 3.100. Sono poi approvati gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PIANETTA (*FI*). Illustra il 5.2.

PRESIDENTE. Considera illustrato il 5.1.

BOCO, *relatore*. Invita a ritirare entrambi gli emendamenti.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con il relatore.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-LI-PE*). Accoglie l'invito a ritirare il 5.1.

PIANETTA (*FI*). Insiste sul 5.2.

Il Senato respinge il 5.2 ed approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PIANETTA (*FI*). Illustra il 6.1.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Dà conto del 6.10 e del 6.11, rinunciando a motivare gli altri emendamenti a sua firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SERVELLO (*AN*). Il Gruppo AN continua a nutrire dubbi sull'affidamento di consistenti risorse all'Agenzia italiana per la cooperazione

allo sviluppo, che gestirà i rapporti con le ONG e le associazioni di volontariato. Il Governo dovrebbe pertanto agevolare un approfondimento della situazione pregressa e attuale, attraverso la presentazione al Parlamento di relazioni che diano conto delle risorse impegnate e dei progetti attuati o interrotti.

BOCO, *relatore*. È contrario al 6.1 e favorevole al 6.2, al 6.3, al 6.4 e al 6.9. Sollecita una modifica del 6.11, nel senso di sopprimere le parole «della quota minima», ed invita i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge il 6.1 e approva il 6.2, il 6.3 e il 6.4.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Ritira il 6.5, il 6.6, il 6.7 e il 6.10 e accetta la modifica al 6.11 proposta dal relatore.

PROVERA (*LFPIN*). Aggiunge la firma al 6.11, nel testo riformulato.

Il Senato respinge il 6.8 e approva il 6.9 e il 6.11 (Nuovo testo). È quindi approvato l'articolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BOCO, *relatore*. Per poter recepire le indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione, chiede di accantonare l'articolo 7 e di esaminare i successivi articoli 8, 9 e 10.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono osservazioni, accantona l'esame dell'articolo 7 e passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PIANETTA (*FI*). Sollecita una risposta del relatore e del rappresentante del Governo alla richiesta di approfondimento formulata dal senatore Servello.

BOCO, *relatore*. Si dichiara disponibile ad un'ulteriore riflessione sulle disposizioni relative all'Agenzia e ai soggetti della cooperazione non governativa, senza che ciò precluda l'esame dei successivi articoli.

SERVELLO (*AN*). Preso atto della disponibilità del relatore, concorda sull'opportunità di proseguire l'esame dell'articolato.

PIANETTA (*FI*). Illustra l'8.0.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOCO, *relatore*. È contrario all'8.1, all'8.3 e all'8.4, è favorevole all'8.2 e si rimette al Governo sull'8.0.1, identico all'8.0.2.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiede ai presentatori dei due articoli aggiuntivi di eliminare il primo periodo, dichiarandosi in tal caso a favore degli stessi. Concorda con il relatore per i restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'8.1 e approva l'8.2.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Chiarisce il contenuto dell'8.3, il cui testo non risulta stampato compiutamente nel fascicolo.

BOCO, *relatore*. Modificando il precedente parere, si rimette al Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Se il presentatore trasforma l'8.3 in un ordine del giorno, il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Lo trasforma nell'ordine del giorno n. 150.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione, non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge l'8.4 e approva l'articolo 8, nel testo emendato.

PIANETTA (*FI*). Accetta di riformulare l'8.0.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-LI-PE*). Concorda per l'8.0.1.

Il Senato approva gli identici emendamenti 8.0.1 (Nuovo testo) e 8.0.2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BOCO, *relatore*. Invita i presentatori degli emendamenti 9.101, 9.1 e 9.2 a ritirarli, essendo il loro contenuto nella sostanza recepito dall'emendamento del relatore 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Trattandosi dell'articolo relativo alle competenze del Parlamento, si rimette all'Assemblea.

SERVELLO (*AN*). La soluzione proposta è inadeguata alla rilevanza dell'attività di cooperazione, per la cui vigilanza AN avrebbe preferito l'istituzione di una Commissione speciale.

MIGONE (*DS*). Sia pure nell'ottica del primato della politica estera sulle questioni finanziarie, era necessario assicurare il controllo delle Commissioni competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro, evitando nel contempo una duplicazione di organismi.

Il Senato approva l'emendamento 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 9.101, 9.1 e 9.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PROVERA (*LFPIN*). L'emendamento 10.2 propone di affidare la vigilanza ed il controllo sulle attività di cooperazione ad un Comitato parlamentare bicamerale permanente.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Sottoscrive l'emendamento 10.2, invitando l'Assemblea a valutare l'opportunità di accantonare l'articolo.

PROVERA (*LFPIN*). Concorda con la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOCO, *relatore*. Insiste sull'ipotesi, formulata nell'emendamento 10.100, di rafforzare le competenze e di adeguare le strutture delle Commissioni parlamentari competenti, piuttosto che creare un nuovo organo *ad hoc*. Pertanto invita i presentatori a ritirare il 10.2; altrimenti si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Assicura che, nel caso prevalessse l'ipotesi suggerita dal relatore, la Presidenza presterà la dovuta attenzione alla struttura degli uffici e alla dotazione di personale delle Commissioni competenti.

BESOSTRI (*DS*). Ritira il 10.1, sottolineando che il problema delle competenze delle Commissioni permanenti può essere affrontato efficacemente solo in sede regolamentare.

PROVERA (*LFPIN*). Mantiene il 10.2, poiché le Commissioni parlamentari non potranno efficacemente svolgere, accanto alla mole di impegni che attualmente le occupa, anche una seria attività di vigilanza e di controllo sulla cooperazione.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). La vigilanza e il controllo sulla cooperazione hanno caratteri di straordinarietà e quindi non possono essere

considerate, specie nella prima fase di applicazione della legge, una competenza ordinaria delle Commissioni.

Il Senato, dopo aver respinto l'emendamento 10.2, approva il 10.100, interamente sostitutivo dell'articolo, con la conseguente preclusione del 10.101 e del 10.102.

PRESIDENTE. Come precedentemente stabilito, il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo viene rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea

(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4057

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 16 settembre era stato votato l'articolo 24 del testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e dell'emendamento ad esso riferito.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.* Dà per illustrato il 30.1 (Nuovo testo).

BESOSTRI, *relatore.* Esprime parere favorevole.

Il Senato approva il 30.1 (Nuovo testo) e l'articolo 30, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31, nonché dell'emendamento e degli articoli aggiuntivi ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BESOSTRI, *relatore.* Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo ed invita il senatore Murineddu a ritirare il 31.0.3.

CARCARINO (*DS*). Invita il presentatore a trasformare il 31.0.3 in un ordine del giorno.

MURINEDDU (*DS*). Accoglie questo suggerimento e trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno n. 250.

BESOSTRI, *relatore*. Si rimette al Governo.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Esprime parere favorevole sul 31.1 (Nuovo testo) e si rimette al voto dell'Assemblea sull'ordine del giorno n. 250.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni relative all'articolo 31, torna all'articolo 2 ed all'emendamento 2.100, precedentemente accantonati.

Il Senato approva l'emendamento 2.100 (Nuovo testo) e l'articolo 2, nel testo emendato. Successivamente, vengono approvati l'emendamento 31.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo, e gli aggiuntivi 31.0.1 (Nuovo testo) e 31.0.2, nonché l'ordine del giorno n. 250.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PASTORE (*FI*). Dichiara l'astensione di Forza Italia per le perplessità derivanti dall'eccessivo ricorso allo strumento della delega. Il meccanismo della legge comunitaria, rivelatosi utile per smaltire il pesante arretrato, appare ora valido solo per l'adeguamento della normativa di dettaglio, quindi ricorrendo alla delegificazione. Per quanto riguarda i provvedimenti di maggiore rilevanza è necessario restituire al Parlamento le sue competenze, individuando un percorso privilegiato per l'esame di specifici disegni di legge.

MORO (*LFPIN*). Dichiara il voto favorevole della Lega, che ha apprezzato in particolare lo sforzo compiuto dal Governo in relazione al decreto legislativo n. 155 del 1997, in tema di igiene dei prodotti alimentari. Raccomanda comunque che l'adeguamento alle norme comunitarie avvenga sempre tenendo conto delle peculiarità nazionali.

BEDIN (*PPI*). Dichiara il voto favorevole dei Popolari, sottolineando la tempestività con cui l'Italia oggi riesce a procedere all'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa comunitaria. Chiede al Governo un costante impegno per la tutela della specificità qualitativa dei prodotti alimentari nazionali. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PASQUALI (*AN*). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale, sottolineando il fattivo contributo offerto dal Gruppo nel corso dell'iter di esame del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo AN*).

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). I Verdi voteranno a favore della legge comunitaria del 1999, sottolineando però che il ricorso alla delega al Governo consente un recepimento di natura puramente formale, cui dovrà seguire quello sostanziale attraverso una sollecita emanazione dei relativi decreti legislativi e regolamenti. È altresì necessario valorizzare anche in questo settore il ruolo della legislazione regionale. Da ultimo, chiede al Governo un forte impegno alla tutela delle produzioni tipiche, minacciate da una applicazione troppo rigida delle direttive comunitarie in tema di igiene alimentare. (*Applausi dal Gruppo Verdi. Congratulazioni*).

D'ALESSANDRO PRISCO (*DS*). Sottolinea la rilevanza delle modifiche apportate in materia di salvaguardia degli alimenti tipici e di responsabilizzazione degli agenti di commercio e dichiara il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo DS*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 4057 nel suo complesso, nel testo modificato, autorizzando la Presidenza ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari e a predisporre le rubriche relative agli articoli modificati.

PRESIDENTE. L'approvazione del disegno di legge esaurisce anche la discussione sui Documenti XVI, n. 9, e LXXVII, n. 6.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE. – *Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca* (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(2073) CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. – *Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino*

(2440) TAROLLI. – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento* (Prima deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 29 luglio 1999 ha avuto inizio l'esame degli articoli. Riprende quindi l'esame dell'articolo 1

del disegno di legge costituzionale n. 3308, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-II Centro*). Illustra l'1.100 (Ulteriore nuovo testo), sul quale chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

TAROLLI (*CCD*). Poiché la discussione in data odierna presso la Camera dei deputati di un provvedimento che incide sulla stessa materia potrebbe determinare sovrapposizioni o discordanze nelle decisioni assunte, invita a rinviare l'esame dei disegni di legge in attesa di poter disporre di un testo definitivo sull'argomento.

PRESIDENTE. Sottolinea la specificità dell'argomento in discussione rispetto al disegno di legge in esame presso la Camera dei deputati, che è di portata molto più vasta.

PINGGERA (*Misto*). Concorda con il Presidente.

ANDREOLLI (*PPI*). Dati i ritardi del Senato, la Camera dei deputati ha ricompreso la normativa riguardante la minoranza ladina nel provvedimento che sta ora esaminando. Propone pertanto di rinviare di una settimana l'esame dei disegni di legge in titolo, in attesa delle determinazioni dell'altro ramo del Parlamento.

GUBERT (*Misto-II Centro*). Data la differente portata dei provvedimenti, è opportuno che il Senato prosegua nell'esame iniziato.

BELILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Il Governo non è favorevole alla proposta di rinvio.

PASQUALI (*AN*). Concorda con il senatore Gubert, anche per non disperdere il lavoro svolto finora.

PINGGERA (*Misto*). Poiché il disegno di legge all'esame della Camera riguarda la materia elettorale, non ha senso confondere le due questioni. È necessario intervenire per tutelare la minoranza ladina, per cui è contrario al rinvio.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta dei senatori Andreolli e Tarolli di rimettere alla Conferenza dei Capigruppo la decisione sulla fissazione della seduta in cui esaminare i disegni di legge in titolo.

Il Senato la approva.

PRESIDENTE. Rinvia pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3308, 2073 e 2440 ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Data la necessità di una presenza qualificata di senatori per procedere all'esame dei disegni di legge nn. 4130 e 4129, stante anche l'assenza del relatore e del Ministro competente, propone di rinviarne l'esame alla seduta pomeridiana. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

MANIS, *segretario*. Dà annunzio delle interrogazioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

La seduta termina alle ore 12,12.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIS, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 17 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Bruno Ganeri, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Di Benedetto, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Mele, Passigli, Pellegrino, Piatti, Rocchi, Scivoletto, Taviani, Toia, Villone, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvato, per partecipare alla 54^a Assemblea generale delle Nazioni Unite; Cioni, Contestabile, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Pinggera, Rigo, Robol, Speroni e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(166) RUSSO SPENA ed altri. – *Norme in materia di cooperazione allo sviluppo*

(402) PREIONI. – *Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri*

(1141) MANTICA ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) RUSSO SPENA ed altri. – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) BOCO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) BEDIN ed altri. – *Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) PROVERA e SPERONI. – *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) SALVI ed altri. – *Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) BOCO ed altri. – *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) ELIA ed altri. – *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781 e 2989.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell'emendamento 2.1.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Ricordo che, stante l'approvazione dell'emendamento 1.4, l'emendamento 2.3 risulta assorbito e l'emendamento 2.4 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PIANETTA. Signor Presidente, una brevissima illustrazione, richiamando il fatto che Francia, Giappone e Gran Bretagna sono contrari a svincolare la propria cooperazione dalle forniture nazionali. Quindi, se ci sono vincoli e accordi internazionali da rispettare, va bene per lo svincolo, se non ci sono tali impegni, credo sia più opportuno utilizzare, laddove possibile, beni e servizi italiani. Ovviamente, questi beni e servizi devono essere idonei; le derrate alimentari, lo dico per inciso, non devono essere scadenti o scadute, ma questo è un altro discorso, di cattiva cooperazione.

Concludo dicendo che l'utilizzo di beni e servizi italiani non riduce minimamente il valore o l'impatto del nostro aiuto e soprattutto la capacità e la possibilità di innescare un processo di sviluppo. Anzi, si tratta il più delle volte di elementi che valorizzano e creano un rapporto di collaborazione estremamente costruttivo, perché riuscire a fare delle forniture, ad inserire nei nostri programmi di cooperazione materiali, macchine, beni strumentali italiani, sta anche a significare, a valorizzare, un rapporto di formazione e di collegamento con tutto ciò che è il sistema Italia nel suo complesso.

Quindi, a mio avviso, il fatto di poter valorizzare ed utilizzare al meglio il collegamento attraverso la fornitura di beni e servizi italiani determina un ulteriore valore aggiunto alla capacità della nostra cooperazione di innescare, soprattutto nei paesi cooperanti che hanno la capacità di recepire adeguatamente tale potenzialità, di valorizzare e di incrementare ulteriormente la nostra possibilità di realizzare una buona cooperazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.3 si intende illustrato.

GUBERT. Signor Presidente, mi dispiace non essere d'accordo in questo caso con il senatore Pianetta. Io ritengo che la vera promozione, anche dei rapporti di affari, tra diverse società e diverse economie derivi dalla limpidezza e dalla correttezza con cui l'azione di dono viene svolta. Se un paese svolge un'azione di dono e il paese ricevente capisce che dietro tale azione esiste, in qualche misura, la tutela di un interesse nazionale, questo fatto si ripercuote negativamente sull'insieme dei rapporti tra questi paesi.

Inoltre, se l'azione di dono nasconde degli interessi e il fatto di vincolare, parzialmente o totalmente, l'aiuto all'acquisto di beni nazionali, si rende evidente la dimensione dell'interesse rispetto a quella del dono; se esiste un'opportunità di acquisto di beni nazionali, nessuno sarà così stupido da non utilizzarla. Quindi, se i beni nazionali sono più competitivi e migliori rispetto a quelli di altre economie, nessuno avrà interesse a comprare altri tipi di beni o servizi. Se però ciò non accade e quindi il tipo di bene fornito dall'Italia è meno competitivo di quello di altri paesi, per quale motivo l'Italia dovrebbe vincolare il dono all'acquisto di beni meno competitivi?

Pertanto, come propongo nell'emendamento 3.100, sarebbe opportuno sopprimere, al comma 1, il secondo ed il terzo periodo per rendere più chiaro e più limpido il rapporto di dono e di aiuto verso questi paesi. Del resto, ripeto, ciò ha effetti promozionali più duraturi e più consistenti anche nei rapporti di affari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Debenedetti, ritengo che la sua formulazione sia nettamente più confusa di quella che il testo del disegno di legge propone all'Aula, contenendo anche una diversificazione a mio avviso peggiorativa. Lo stesso dicasi per l'emendamento 3.2, anche se riconosco che l'emendamento presentato dal senatore Pianetta determina con più precisione il concetto dello slegamento. Però, anche in questo caso, ritengo che il testo presentato all'Aula sia migliore. Pertanto esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Per quanto concerne gli emendamenti 3.3 e 3.100, tra loro identici, sottolineo che il secondo ed il terzo periodo in questione possono andare incontro ad esigenze – vorrei chiarire che lo slegamento è chiarissimo, non a caso nell'articolo 3 si parla solo di particolari circostanze – inerenti ai rapporti internazionali. Ritengo che questi periodi siano importanti, per cui esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti proposti.

Ovviamente, invito i colleghi a ritirare tutti gli emendamenti presentati, altrimenti – ripeto – esprimo parere contrario.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore,

vorrei tuttavia fornire al riguardo una spiegazione, in particolare ai senatori Debenedetti e Pianetta. È in corso al DAC una discussione (presieduta da un italiano, un funzionario della Farnesina) che ha come scopo la definizione di tutte le caratteristiche, in modo da giungere ad uno slegamento dei crediti di aiuto. Tale dibattito è ancora in corso, comunque l'orientamento è quello di andare verso lo slegamento e se ne stanno discutendo le condizioni.

Detto slegamento è chiesto, in particolare, anche dalla Organizzazione mondiale del commercio (OMC) poiché sapete che si sono determinati dei problemi. Si chiede quindi coerenza anche sotto questo profilo.

Il concetto della reciprocità con i paesi donatori, che sia il senatore Debenedetti che il senatore Pianetta inseriscono nel proprio emendamento sia pure in forma diversa, vuol dire che ciò deve valere anche per la Francia e per il Giappone, ma questa non è reciprocità. L'unica soluzione a mio avviso è quella individuata dalla Commissione ed inserita nel testo in esame che definisce una tendenza allo slegamento in coerenza con gli accordi internazionali ed i progetti a cui, penso presto, arriveremo. Al tempo stesso, tuttavia, si consentono alcune eccezioni che vanno esaminate anche sulla base delle ragioni che voi proponete (reciprocità), ma che restano pur sempre eccezioni e come tali devono essere valutate dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del tesoro.

Il Governo ritiene che questa sia la posizione più corretta, più coerente ed efficace. Ciò naturalmente comporta un parere contrario sugli emendamenti 3.3 e 3.100 che eliminano completamente le eccezioni anticipando un processo, senatori Russo Spina e Gubert, che è in corso, ma circa il quale non possiamo che agire in coerenza con i nostri *partner*, con i paesi OCSE, con i paesi DAC, altrimenti rischiamo di mettere in movimento dei processi negativi. Ciò vale per i crediti d'aiuto; per i doni già oggi la pratica del Governo italiano è quella dello slegamento al 99 per cento laddove per i crediti d'aiuto ci muoviamo in coerenza con i nostri *partner*.

A me sembra che il presente articolo vada nella direzione giusta, quella dello slegamento, sempre però con il necessario equilibrio. Il parere quindi non può che essere negativo su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 10,10).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781 e 2989

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.1.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testè avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781 e 2989

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori, identico all'emendamento 3.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.1.

PIANETTA. Signor Presidente, le imprese del nostro paese, in particolare le piccole e medie imprese, sono un elemento fondamentale per lo sviluppo. Credo che la scelta di coinvolgere e trasferire il cosiddetto sistema-Italia, per contribuire costruttivamente e imprimere fattivamente vigore alla nostra cooperazione, sia ineludibile. Precedentemente ho fatto riferimento alla possibilità di forniture di beni strumentali italiani, in questo caso intendo sottolineare la necessità di valorizzare il rapporto con le imprese e con i tecnici. Non si tratta di innescare dei processi di natura commerciale, anche perché le attuali disponibilità della cooperazione sono molto limitate. Bisogna valorizzare, tramite le nostre tecnologie, il rapporto con i nostri tecnici ed esperti che possono trasferire conoscenze, formare gli omologhi dei paesi in via di sviluppo. Questo grande ponte riduce quel divario tecnologico che, proprio ieri in un emendamento della maggioranza, è stato recepito tra le fondamentali finalità della cooperazione. Il rapporto con le imprese, e con i tecnici e le maestranze che le rappresentano, costituisce un grande valore aggiunto che può caratterizzare la nostra cooperazione finalizzata allo sviluppo. Il fattore umano che accompagna i nostri beni non può essere confuso con altri obiettivi. In conclusione, ritengo che le nostre imprese non possano essere emarginate, poichè costituiscono uno degli elementi fondamentali della cooperazione italiana per la grande capacità di rappresentare un robusto ponte con i paesi in via di sviluppo. Questo rapporto deve essere valorizzato e credo che l'emendamento 5.2 renda giustizia alle imprese.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, sono convinto della centralità delle imprese per il nostro paese e per la cooperazione, e dunque dell'opportunità di riconoscerne l'importanza. Invito però i colleghi, presentatori degli emendamenti 5.1 e 5.2, a tener presente che è impensabile l'inserimento di tale concetto all'articolo 5, laddove sono individuati i soggetti della cooperazione allo sviluppo. Li invito caldamente a ritirare detti emendamenti – nel corso dell'esame degli articoli successivi potremo trovare la soluzione del problema –, diversamente il mio parere è contrario.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa al parere testé espresso dal relatore. Il problema degli investimenti italiani all'estero e anche delle *joint venture* esiste, ma dovrà essere affrontato più avanti. Non si possono ricomprendere le imprese tra i soggetti di cooperazione *sic et simpliciter*, perché questo comporterebbe benefici non applicabili: esiste, quindi, un problema di collocazione della questione.

Per questo anch'io chiedo il ritiro dei due emendamenti presentati all'articolo 5, in quanto ritengo che potremo affrontare la questione in essi posta più avanti.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, intende accedere agli inviti al ritiro dell'emendamento 5.1 che le sono stati testé rivolti?

FUMAGALLI CARULLI. Sì, Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Senatore Pianetta, intende accedere agli inviti al ritiro dell'emendamento 5.2 che le sono stati testé rivolti?

PIANETTA. Signor Presidente, mi sono già riferito alla grande funzione di questo sistema Italia, alla notevole capacità che ha il nostro paese nell'esprimere e valorizzare questo rapporto. Credo, quindi, che il riconoscimento a tutto questo settore caratterizzi la funzione fondamentale di questo soggetto.

Intendo dunque mantenere l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Prima di passare all'articolo 6 e all'illustrazione degli emendamenti ad esso riferiti, do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sui disegni di legge in esame e sugli emendamenti ad essi rife-

riti. «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia previsto che il finanziamento per il funzionamento dell'Agenzia sia definito in tabella C della legge finanziaria, con evidenza separata rispetto al fondo e con indicazione del limite percentuale delle risorse destinate al funzionamento della struttura rispetto a quelle degli interventi per la cooperazione; che sia esplicitato il meccanismo di prima applicazione nel senso di precisare che si tratta di una modifica dei criteri di utilizzazione di risorse già esistenti; che all'articolo 20 sia indicato che gli oneri sono coperti nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico trasferito all'Agenzia. La Commissione osserva, inoltre, che l'assegnazione di un contributo all'Agenzia non costituisce una duplicazione di oneri nella misura in cui viene disattivata la struttura ministeriale attualmente competente nella gestione delle risorse. Esprime altresì parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui seguenti articoli: articolo 1, comma 4, dalle parole "fatte salve" fino alla fine del comma; articolo 7, comma 4, ultimo periodo sulle parole "economico e"; articolo 11, commi 3, 4 e 5; articolo 18, comma 4, lettera c); articolo 21; articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti, dall'articolo 1 all'articolo 6, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1 (limitatamente al comma 4 dalle parole "fatte salve" fino alla fine del comma) e 1.13».

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PIANETTA. Signor Presidente, l'articolo 6 fa riferimento agli «indirizzi politici».

Rilevo, allora (come viene poi precisato al successivo articolo 7), che il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo. In coerenza con tale affermazione (senz'altro condivisibile, poiché – ripeto – il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo), mi sembra coerente che da questa responsabilità derivi l'impegno da parte degli stessi Ministro e Ministero di approvare i documenti di indirizzo politico ed i relativi aggiornamenti che dovranno essere svolti «per trascinamento». Credo, quindi, che sia necessario dare la centralità al Ministro degli affari esteri per quanto riguarda gli indirizzi politici.

Del resto, ieri è stato approvato l'emendamento 1.2, sulla prima frase di questo disegno di legge, ed è stato quindi accettato il principio che «la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia»: quindi, non è una subordinata, non è un inciso, ma un momento di grande rilevanza della politica estera.

Allora, mi sembra un appesantimento ridurre la responsabilità della politica estera in capo al Ministero degli affari esteri attraverso una serie di passaggi eccessivi e tutto sommato inutili, che di fatto non aggiungono nulla alla centralità della funzione politica e di

indirizzo politico del Ministro degli affari esteri. Questo è l'elemento che caratterizza l'emendamento 6.1 da me presentato.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.2, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, si dà per illustrato.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, gli emendamenti presentati da me insieme ai colleghi Cò e Crippa all'articolo 6 possono essere suddivisi in tre parti. Non illustro i primi perché riprendono la sostanza degli emendamenti presentati all'articolo 1, alcuni dei quali accettati dal relatore e dal Governo e ieri approvati. Credo infatti che sia in qualche modo naturale e automatico, dopo gli emendamenti accolti all'articolo 1, che la nostra cooperazione sia più svincolata rispetto agli altri paesi OCSE, a cui invece il testo la collega in maniera forte.

L'altro gruppo di emendamenti prevede alle lettere *m*), *n*) e *o*) l'aggiunta delle parole: «della quota minima» dopo le parole: «la previsione». È evidente che noi vorremmo che fosse fissato un tetto soltanto per quanto riguarda la quota minima perché speriamo che la cooperazione possa intensificare e ampliare i suoi interventi in futuro.

Infine ritengo particolarmente importante l'emendamento 6.11 soprattutto per chi conosce la cooperazione con alcuni continenti (sto pensando all'Africa, ma non solo). Tale emendamento aggiunge una lettera *o*-bis) dopo la lettera *o*) e prevede «risorse a dono per promuovere nei paesi cooperanti le iniziative di microcredito ed il sostegno alle microimprese locali». Mi pare che ciò sia essenziale per il completamento della funzione della cooperazione italiana.

SERRI, *sottosegretario per gli affari esteri*. L'emendamento 6.4 del Governo si illustra da sé.

BOCO, *relatore*. L'emendamento 6.9 non ha bisogno di illustrazione.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che giunti a questo stadio dell'esame parlamentare del disegno di legge, visto anche l'andamento del dibattito, sia venuto il momento della riflessione non tanto e non solo in ordine all'articolo 6, che per la prima volta evoca l'esistenza dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo che in precedenza non esisteva e non era neanche citata nell'articolo 1.

Credo che sia il caso di approfondire alcuni aspetti qualificanti del provvedimento che, discendendo dall'articolo 1 già approvato, comunque rappresentano, ad avviso mio e di altri colleghi non solo dell'opposizione, elementi di raccordo importanti. Si tratta in primo luogo dei controlli e, in secondo luogo, della composizione dell'Agenzia e soprattutto dei rapporti con i soggetti della cooperazione non governativi

(ONG) che, pur essendo descritti compiutamente all'articolo 18, tuttavia figurano già come soggetti della cooperazione nell'articolo 6.

Penso che questo sia comprensibile visto il ruolo che queste organizzazioni ormai rivestono in tutto il mondo della cooperazione internazionale. È un ruolo che appare, anzi, in espansione; ma è proprio questo che ci induce alla riflessione nei confronti di una galassia che va estendendosi sempre più. È una galassia che è senz'altro contraddistinta da slancio, generosità e conoscenza dei problemi, ma è anche una galassia che si vedrebbe attraversata, una volta in vigore questo provvedimento, da un flusso consistente di risorse pubbliche non più controllate dall'amministrazione dello Stato, ma gestite da un ente, l'Agenzia, sul quale noi continuiamo, nella forma che appare in questo progetto di legge, a nutrire molti dubbi. È a questi soggetti della programmazione non governativa che verranno praticamente affidati larghi settori di intervento e, tra essi, l'intero volontariato. È vero che queste ONG e strutture di volontariato dovranno prima passare – e volevo attirare l'attenzione del Presidente e del relatore su questo punto, se consentono – attraverso il filtro della loro iscrizione all'Albo istituito a tale scopo presso l'Agenzia, è vero che quest'ultima dovrà effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti di iscrizione, ma è anche vero che una volta iscritti verranno annualmente convocati dal Sottosegretario delegato per «discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana» – questo è quanto si stabilisce al successivo articolo 18 – e le conclusioni di questo parlamentino annuale potrebbero trasformarsi in linee di condotta dell'Agenzia; che degli enti privati dettino la politica dell'aiuto pubblico allo sviluppo ci sembra francamente eccessivo.

Mi domando se non sia il caso che il Governo ci fornisca una relazione sul passato ed il presente di queste organizzazioni non governative: quante sono state coinvolte in iniziative di cooperazione avviate dalla legge n. 49 del 1987, quanti programmi sono stati conclusi, quanti sono stati quelli interrotti, se ve ne sono stati. Sarebbe anche opportuna una valutazione delle risorse impegnate, dei fondi effettivamente spesi, delle somme, se è il caso, restituite allo Stato, senza con ciò pretendere di «scrivere alla lavagna» gli elenchi dei buoni e dei cattivi.

Vorremmo in sostanza sapere se vi sono state ONG, e quali, cui siano state interrotte almeno due o tre iniziative, e quali, nei dodici anni di vita della legge n. 49 del 1987. Vorremmo insomma, quando sarà il momento di decidere, che non è questo dell'esame dell'articolo in oggetto, essere garantiti da una conoscenza del settore un po' più approfondita di quella che abbiamo avuto finora, anche perché abbiamo l'impressione che nel generale riposizionamento *in fieri* nel mondo della cooperazione allo sviluppo vi sia una tendenza ad affidare sempre più i compiti principali ai grandi enti internazionali, programma delle Nazioni unite allo sviluppo, Banca mondiale, Organizzazione mondiale della sanità eccetera, ed ai loro interlocutori o bracci operativi nei paesi cooperanti, un ruolo questo che sembra adattarsi alle ONG del provvedimento in discussione.

Onorevoli colleghi, è uno scenario per protagonisti indubbiamente competenti, ma che sembra anche un'area per «poteri forti», con il ruolo

dei deboli e degli esclusi affidato ai Governi sia dei paesi donatori, che di quelli in via di sviluppo. Questo non ci sta bene e non so a chi possa andar bene.

Ecco la ragione della mia richiesta, dopo la votazione di questo articolo, di una riflessione su un punto a mio avviso importante, di grande avvenire, ma che merita un approfondimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, per aiutare i lavori dell'Aula sarò estremamente conciso.

Esprimo parere contrario all'emendamento 6.1 e favorevole all'emendamento 6.2. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 6.3, perché conseguente all'accoglimento degli emendamenti agli articoli precedenti, e sull'emendamento 6.4.

Rivolgo invece al senatore Russo Spina un invito al ritiro dell'emendamento 6.5, perché è il terzo richiamo che egli fa all'OCSE. I due precedenti li ho accolti, ma ritengo che nel punto h), la dizione: «dell'OCSE», sia un patrimonio sinceramente positivo. Sull'emendamento 6.6 esiste una *querelle* che conosciamo. Continuo a ripetere che le parole: «ed economica» non vanno tolte. Di conseguenza, invito al ritiro. Anche sugli emendamenti 6.7 e 6.8, che prevedono di aggiungere le parole: «della quota minima», invito al ritiro, perché non sono d'accordo con tale previsione. Uno stesso invito rivolgo per l'emendamento 6.10.

Sull'emendamento 6.11, chiedo al senatore Russo Spina una modifica, nel senso di eliminare le parole: «della quota minima». L'emendamento sarebbe così formulato: «... la previsione delle risorse a dono per promuovere ...». Qualora egli fosse d'accordo, esprimerei parere favorevole.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.1, a firma del senatore Pianetta, posso dire che il tessuto di questa legge, lo so che è oggetto di discussione, ma ne sono convinto, è scelta collegiale del Governo, proposta dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Tesoro, va mantenuto. Sono quindi contrario a questo emendamento, ma solo per questo motivo, perché ritengo che il tessuto in questione sia positivo. Per il resto, concordo con il parere del relatore.

Concludo con l'emendamento 6.11, dicendo che esprimerò parere favorevole se verranno eliminate le parole: «della quota minima». Questo perché sono contrario a legare le mani con sei quote minime. Se non ci riusciamo, dove li mettiamo quei soldi? Vanno in economia? Si porrebbero dei rischi. Con questa modifica comunque lo accetterei, perché rappresenta un'altra indicazione che si reca nella direzione sollecitata precedentemente, quella di utilizzare il dono per il microcredito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Sugli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7, c'è un invito al ritiro. Senatore Russo Spena, lo accoglie?

RUSSO SPENA. Sì, signor Presidente, e ritiro anche l'emendamento 6.10, sul quale c'era un altro invito al ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Russo Spena, sull'emendamento 6.11, accetta la proposta di modifica avanzata sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo?

RUSSO SPENA. Sì, signor Presidente.

PROVERA. Signor Presidente, tenuto conto della modifica accettata dal senatore Russo Spena, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Provera.

Metto dunque ai voti l'emendamento 6.11, nel testo modificato, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

BOCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, anche a seguito del parere espresso dalla 5^a Commissione, chiedo alla Presidenza di accantonare l'esame dell'articolo 7 e di passare direttamente all'esame degli articoli 8, 9 e 10 per proseguire i nostri lavori, dal momento che sull'articolo 7 sussiste un problema facilmente risolvibile per la Commissione, ma che in questo momento presenta qualche difficoltà di soluzione per i lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Se non ci sono pareri contrari sulla richiesta avanzata dal relatore, possiamo accantonare l'esame dell'articolo 7 e passare al successivo.

PIANETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, volevo fare riferimento alla proposta avanzata dal senatore Servello, nel senso che giunti all'approvazione dell'articolo 6 vi era la necessità e l'utilità di un approfondimento. Vorrei sapere qual è il pensiero del relatore e del rappresentante del Governo in ragione di tale richiesta, in modo da poter valutare l'andamento futuro dei nostri lavori relativamente al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il relatore si è espresso nel senso di accantonare l'esame dell'articolo 7 per proseguire l'esame degli articoli successivi.

BOCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, la ringrazio di aver accolto la mia richiesta. Ora vorrei dare una risposta al senatore Servello, relativamente allo sviluppo dell'esame degli articoli successivi (quelli relativi all'Agenzia e ai soggetti della cooperazione non governativa), alle sue sollecitazioni ed a quelle più volte avanzate dal senatore Pianetta.

A mio avviso, se i nostri lavori si concluderanno nella mattinata con l'approvazione dell'articolo relativo alle competenze parlamentari insieme al Capo I, che è già stato votato, non vi è alcuna contraddizione con la mia richiesta e non ci sarà alcun problema nell'affrontare nelle prossime giornate quell'approfondimento che – mi permetto di ringraziare i colleghi Servello e Pianetta per averlo richiesto – sarò estremamente felice di fornire; lo ritengo produttivo per i nostri lavori, per cui darò loro una risposta nelle ore successive.

Però, mi rivolgo al senatore Servello, non riscontro alcuna contraddittorietà nel proseguire le votazioni degli articoli che ho citato, relativi

appunto alle competenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Parlamento, proprio per dare risposta ai colleghi che hanno chiesto tale sollecitazione. Con questa spiegazione, volevo semplicemente rispondere alle domande che ovviamente, con più precisione, saranno esaminate nelle riunioni che organizzeremo.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, ho preso atto con interesse della proposta avanzata dal relatore e (a prescindere dal merito e dalle valutazioni che potremo fare noi dell'opposizione o comunque potranno fare i Gruppi intesi nella loro autonomia), penso si possa procedere all'esame degli articoli 8, 9 e 10, indicati dal relatore, salvo le posizioni da assumere rispetto alla responsabilità generale sul problema.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.4.

PROVERA. Do per illustrato l'emendamento 8.2.

FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l'emendamento 8.0.1, signor Presidente.

PIANETTA. Signor Presidente, l'attività dell'Italia all'estero deve essere coordinata ed armonica, al fine di renderla il più incisiva possibile e quindi tale da acquisire i migliori risultati possibili. Quindi, a tal riguardo, per dare il maggior peso e la maggiore capacità di coordinamento, è utile che la Commissione permanente del CIPE sia informata di tutte le attività che sono svolte nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Quindi l'emendamento 8.0.2 vuole raggiungere l'obiettivo di una migliore capacità organizzativa e di coordinamento dell'azione che l'Italia esplica in particolare nelle aree in via di sviluppo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 8.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3 debbo esprimere un parere contrario semplicemente perché non riesco ad interpretarlo dal momento che ritengo vi sia un errore nello stampato. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.4.

Per quanto concerne gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, di identico tenore, mi rimetto al Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, con le motivazioni prima esposte, di mantenere cioè l'equilibrio che il testo individua nel rapporto tra Governo, Ministero del tesoro e Ministero degli affari esteri, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 8.2.

Sull'emendamento 8.3, che sicuramente contiene un errore, esprimo parere contrario, così come sull'emendamento 8.4.

Per quanto concerne gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 chiedo ai presentatori di modificare il testo come segue: «la Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata», eliminando la prima parte. Infatti il termine «coordinamento», almeno inserito in questo modo, farebbe passare al CIPE una funzione di coordinamento che non ha.

Il Governo quindi potrebbe esprimere parere favorevole laddove gli emendamenti venissero riformulati come richiesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Provera e Visentin.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, il testo dell'emendamento è il seguente: al comma 3, sostituire le ultime parole: «anche in relazione alle sue» con le altre: «. Le risorse derivanti da tali operazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente nel quadro delle», questo per un rafforzamento del concetto riguardo alla cancellazione o comunque ridiscussione del debito estero.

Poiché il parere contrario del relatore e del Governo era motivato con la non comprensibilità del testo, vorrei che essi si pronunziassero nuovamente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento 8.3.

BOCO, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Poiché il Governo non se la sente di assumere questo vincolo, qualora i presentatori ritirassero l'emendamento trasformandolo in ordine del giorno il Governo sarebbe disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la proposta del Governo?

RUSSO SPENA. Sì, Signor Presidente. Ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2989,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a fare sì che le risorse derivanti dalle operazioni di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia siano utilizzate esclusivamente nel quadro della cooperazione allo sviluppo»

9.2989.150 (già emendamento 8.3)

RUSSO SPENA

PRESIDENTE. Essendo stato accolto come raccomandazione, l'ordine del giorno non sarà pertanto messo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

PIANETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento sulla proposta di riformulazione del testo dell'emendamento 8.0.2. Vorrei capire se si suggerisce che il testo dell'emendamento sia il seguente: «Ai fini dell'attività di Aiuto pubblico allo sviluppo con le attività italiane all'estero, la Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS», oppure se si vuole semplicemente limitare tale emendamento alla sua seconda parte, ossia: «La Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

Sono d'accordo, infatti, sull'eliminazione della parola «coordinamento», però ritengo che la frase debba avere una sua compiutezza e che pertanto sia necessario premettere alla seconda parte le parole «Ai fini dell'attività di Aiuto pubblico allo sviluppo con le attività italiane

all'estero» per fare in modo che il comma che si introduce sia più completo, fermo restando che concordo con la soppressione della parola «coordinamento» perché altrimenti, come sostiene il Governo e io posso dividerlo, si determinerebbe un'eccessiva influenza a livello di coordinamento.

Signor Presidente, vorrei pertanto che sia chiarita la posizione del rappresentante del Governo su questo emendamento.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Senatore Pianetta e senatrice Fumagalli Carulli, ribadisco la mia richiesta perché, qualunque formula si preveda, collegare direttamente, in sede CIPE, le attività di cooperazione con generiche attività italiane all'estero produrrebbe oltretutto problemi di interpretazione.

Se il vostro intento è sottolineare l'esigenza che il CIPE sia informato, lo condivido, ma ogni altra formulazione rischia di essere pericolosa o di difficile attuazione. Per questa ragione insisto sulla proposta di riformulare gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 in modo che il loro testo sia il seguente: «La Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se concordano con la proposta del rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI. Sì, signor Presidente.

PIANETTA. Signor Presidente, aderisco a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Fumagalli Carulli e Manis, identico all'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Pianetta, nella formulazione proposta dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.100 si illustra da sé.

BONAVITA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.101.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 si illustra da sé.

PROVERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 9.100, che riformula l'intero articolo e pertanto mi rivolgo ai senatori Bonavita (presentatore dell'emendamento 9.101), Villone (per quanto riguarda l'emendamento 9.1, che ritengo sia assorbito dall'emendamento da me presentato) e Provera (presentatore dell'emendamento 9.2) per invitarli a ritirare le loro proposte emendative.

Nei loro emendamenti sono contenute sollecitazioni e spunti che ho cercato di accogliere nella formulazione dell'emendamento 9.100, che ritengo sia rispondente alle competenze parlamentari; mi auguro che i colleghi siano d'accordo con me. In particolare l'emendamento 9.101 del senatore Bonavita potrebbe essere riferito anche all'articolo 9 come da me riformulato, ma ritengo che il testo da me proposto possa superare i problemi presentati dall'articolo 9 proposto dalla Commissione.

Per queste ragioni invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.101, 9.1 e 9.2.

SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, come ho affermato in sede di Commissione, per quanto riguarda le competenze e le funzioni del Parlamento il Governo non intende esprimere particolari opinioni e si rimette all'Assemblea.

SERVELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELO. Signor Presidente, non sono soddisfatto del tipo di soluzione proposta, che non mi sembra adeguata non tanto dal punto di vista procedurale o della corretta interpretazione dei Regolamenti parlamentari, quanto rispetto all'importanza del fenomeno.

Non svelo un segreto ricordando che in altri paesi esistono addirittura un Ministero della cooperazione e, in ambito parlamentare, delle Commissioni competenti su tale materia. La cooperazione nel nostro paese rientra tradizionalmente nelle competenze del Ministero degli affari esteri, rappresentando un'integrazione degli indirizzi generali della politica estera. Era stato ipotizzato, nello stesso disegno di legge presentato dal relatore Boco, di istituire una Commissione speciale, sul modello della Giunta per gli affari delle comunità europee, ma questa ipotesi non è stata recepita dalla maggioranza della Commissione affari esteri. La soluzione in esame, che mi pare anche frutto di un intervento della Presidenza del Senato per ricondurre l'originaria formulazione nell'ambito delle previsioni dei Regolamenti parlamentari, è debole. Dobbiamo riconoscere che essa conferisce alla Commissione affari esteri un peso notevole, ma la cooperazione, rispetto alla quale ci accingiamo a varare

una riforma così importante, meritava – a mio avviso – una soluzione compatibile con l'ampiezza della materia e le connesse responsabilità, una soluzione che rendesse possibile un intervento ispettivo, un monitoraggio che supplisse alla mancanza di una Commissione speciale per la cooperazione. Vedremo in futuro se tale soluzione di compromesso funzionerà o se si rivelerà una delle tante procedure parlamentari che non incidono sul fenomeno, se non a consuntivo. Prendiamo atto del fatto che sono stati rispettati i Regolamenti parlamentari e che non sono state lese le prerogative della Commissione affari esteri né quelle della Commissione finanze e tesoro; l'esperienza dimostrerà se questa soluzione è utile o se si debba ricorrere ad altri strumenti di carattere parlamentare.

MIGONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGONE. Signor Presidente, desidero intervenire sulla questione sollevata dal senatore Servello, che riguarda anche il successivo articolo 10, e richiamare un dialogo che si è svolto con i componenti della Commissione finanze e tesoro perchè qui, in realtà, ci troviamo dinanzi ad un'importante novità introdotta dal disegno di legge in esame. Sinteticamente: la cooperazione allo sviluppo era un tempo materia di competenza del Ministero degli affari esteri e di quello del tesoro e, senza forzature, potrei dire che la mano destra non sapeva ciò che faceva la mano sinistra. È evidente che, nell'ottica del primato della politica estera italiana, tale situazione deve essere superata. È assolutamente indispensabile il ruolo del Tesoro per quanto riguarda la gestione della cooperazione nel suo complesso, così come è indispensabile il ruolo d'iniziativa del Ministro degli affari esteri quando si effettuano le scelte a livello internazionale. Dovendo essere conseguenti a tale impostazione, abbiamo concordato – anche il senatore Servello era d'accordo – di configurare un controllo parlamentare che coinvolgesse i colleghi della Commissione finanze e tesoro. Abbiamo però dovuto anche trovare una formulazione che fosse rispettosa, non voglio dire se della prassi della Costituzione o dei Regolamenti (lascio la questione ai giuristi), comunque degli equilibri da questo punto di vista.

Quanto alla forza di questa soluzione, essa si gioca sull'evitare una duplicazione di organismi, cioè sul non istituire un apposito Comitato parlamentare di vigilanza e controllo che si sarebbe accavallato con le competenze delle Commissioni di merito che, invece, devono fornire gli indirizzi. Di qui l'emendamento del relatore 10.100, che sottolinea come tali compiti ispettivi, che vengono esercitati da tutti i Parlamenti dei paesi occidentali donatori e che è bene vengano esercitati anche da noi, spettino alla Commissioni parlamentari competenti per materia. Naturalmente ciò determina poi delle conseguenze sia sotto il profilo organizzativo (la possibilità che le Commissioni, nella loro autonomia, si strutturino con delle sottocommissioni), che sotto quello dell'approntamento di strumenti idonei, che non è nostro

compito indicare per legge, ma che richiamo all'attenzione dell'Assemblea e della Presidenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 9.101, 9.1 e 9.2 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BESOSTRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.1.

PROVERA. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 10.2, perché ritengo fondamentale l'istituzione di un Comitato parlamentare permanente di vigilanza e controllo.

Abbiamo tutti convenuto sul fatto che sia indispensabile l'attività di vigilanza e controllo e le alternative all'istituzione di un simile Comitato.

Invito il relatore, il rappresentante del Governo e i colleghi a riflettere, perché ritengo che questo organismo costituisca l'unica possibilità che si ha a disposizione per effettuare una verifica in un settore così fondamentale come quello della cooperazione, che ha lasciato in passato tanto spazio agli abusi di cui siamo tutti a conoscenza.

Il sottosegretario Serri prefigurava la possibilità, attraverso una nuova legge di cooperazione, di riguadagnare la fiducia della gente in un settore così importante della politica estera. La nuova legge di cooperazione di per sé è soltanto uno strumento e la fiducia della gente si riguadagna attraverso una gestione corretta della politica di cooperazione. Il controllo è un aspetto fondamentale, ma soltanto un Comitato permanente può essere meno influenzabile rispetto alle *lobbies* ministeriali e alle pressioni politiche.

Le Commissioni parlamentari sono molto impegnate e non credo abbiano la possibilità e il tempo di entrare nel merito della verifica e del controllo: sono quindi – praticamente – inefficaci o non sono messe nelle condizioni di poter agire efficacemente.

Soltanto un Comitato permanente ha questa possibilità perché seleziona persone che si dedicano a quel settore e hanno il tempo di poterlo fare. Quindi raccomando al relatore, al Governo e ai colleghi di valutare l'opportunità di creare questo organismo che ritengo qualificante.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, sono convinto degli argomenti che ha usato il collega Provera: non li ribadisco, ma ne sono realmente

convinto perché questa proposta faceva parte anche del disegno di legge presentato dal Gruppo di Rifondazione Comunista.

Credo sarebbe opportuno, magari accantonando l'articolo 10, un confronto approfondito in quest'Aula con il relatore e con il Governo per approvare l'istituzione di un organismo che possa incidere maggiormente in termini di controllo e di riorganizzazione della cooperazione.

La caduta di tensione del senso comune nei confronti della cooperazione per i latrocini e i guai del passato, proprio perché vogliamo ricostruire un senso comune intorno alla cooperazione, deve indurci ad una particolare attenzione sugli aspetti della vigilanza, del controllo e della riorganizzazione istituzionale. Pertanto concordo con gli argomenti illustrati dal collega Provera e, se è d'accordo, aggiungo la mia firma all'emendamento 10.2 da lui presentato.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Provera sia d'accordo.

PROVERA. Accetto la proposta di accantonamento al fine di esaminare più approfonditamente l'argomento.

PRESIDENTE. Si tratta di accantonare l'intero articolo. Avevamo concordato però che si sarebbe arrivati alla votazione dell'articolo 10. Qual è l'opinione del relatore?

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi Provera e Russo Spenna – lo dico affinché rimanga nel resoconto stenografico dei lavori di quest'Aula – hanno lavorato a lungo con me, oggi relatore, su questo provvedimento e su una impostazione che è contenuta nello spirito dell'emendamento presentato dal senatore Provera.

Oggi ci troviamo con due ipotesi e questo diventa singolare: quella contenuta nell'emendamento 10.100, da me presentato, e quella contenuta nell'emendamento 10.2, che propone l'istituzione di un Comitato parlamentare permanente. A questo punto viene avanzata la richiesta di una riflessione più approfondita su tale aspetto. Prima ho dato sentitamente la mia disponibilità al senatore Servello e quindi immaginatevi se non darei la possibilità di discutere insieme su una parte, quella delle competenze del Parlamento, che – vorrei sottolineare – nella mia relazione veniva presentata come uno dei tre momenti fondativi del provvedimento in esame.

Colleghi, vi rispondo in modo sincero, ovviamente senza rifiutare l'offerta. Vi invito ad una riflessione. Credo che questo anno e mezzo di lavoro ci abbia tutti arricchiti, ma sono convinto che dentro di noi sono sorti anche dei dubbi. Penso che il nostro paese abbia molte, troppe strutture che si possono ulteriormente allargare e che si chiamano commissioni; ritengo che invece si debbano rafforzare – e lo dico perché anche questo rimanga nello stenografico – le competenze delle Commissioni parlamentari. È una delle valutazioni che ho cercato di raccogliere dalla discussione che si è appena svolta. Credo che nel nostro paese servano le Commissioni parlamentari. Giustamente veniva richiamato il fatto che in altri paesi la cooperazione è anche un Ministero e io voglio la-

sciare allo stenografico in proposito la seguente considerazione: le Commissioni affari esteri di Senato e Camera, e in particolare – mi rivolgo a lei, signor presidente Mancino – la Commissione affari esteri del nostro ramo del Parlamento, come faranno ad applicare quanto previsto all'articolo 10? Come è possibile? Cosa vuol dire lo stesso emendamento 10.100 da me presentato? Quanto avrebbero ragione i senatori Provera e Russo Spena? Si parla di indagini, di possibilità, si parla davvero di fare semplicemente il nostro lavoro: quello di seguire con attenzione un settore, compito questo che negli altri paesi avanzati è un Ministero a svolgere e che noi chiediamo semplicemente di poter fare all'interno del Parlamento in attuazione di un dovere parlamentare.

Cosa vuol dire il mio emendamento 10.100 nell'attuale situazione? Rispondo alle considerazioni che ho ascoltato e mi rivolgo ai colleghi che non fanno parte della nostra Commissione. Sappiamo quali sono oggi le strutture parlamentari, e questa non è certo una critica ai Regolamenti, né al nostro funzionamento, ma è dimostrazione della capacità di voler dire al paese che bisogna saper fare bene questo lavoro.

Noi stiamo per licenziare una legge che prevede, a differenza del passato, un forte intervento del Parlamento, per esercitare non solo, la vigilanza ed il controllo di sfiducia, con l'interfaccia del Governo, ma per dire ai cittadini che, certo, la cooperazione ha configurato in passato una certa realtà, ma che rivendichiamo il diritto di lottare perché oggi diventi altro.

E qual è, colleghi, la garanzia che possiamo portare, se non quella del Parlamento? Il Parlamento che fa il suo lavoro e che segue l'attuazione del provvedimento.

Collegli, credo che lo stesso emendamento che ho presentato, se così rimanesse, in quella parte in cui non prevede un aumento di strutture, se non ci fosse una nostra presa di posizione, mi permetto di dire, autorevole – non che prometta niente o che dica altro, ma che si impone – potrebbe garantire che vi sarà l'attenzione del futuro Parlamento, a legge entrata in vigore, per affrontare questa tematica.

Mi rivolgo allora ai senatori Provera e Russo Spena, rivendicando con l'orgoglio di una battaglia comune che abbiamo fatto e che mi permetto di dire voglio portare avanti. Vorrei scommetterlo. Certo, rischiando molto (e parlo per me), rischiando che ci possa essere una nuova frontiera da dover percorrere, che non è quella di una Commissione di vigilanza, che poi magari nei due rami del Parlamento può diventare un fatto conosciuto, ma quella di vedere, nel rispetto di tutte le Commissioni e del Regolamento, un Parlamento che attua davvero l'ipotesi che scriviamo all'articolo 10.

Collegli, su questa sfida che io sommestamente vi rilancio, vi dico allora che vorrei vedere se ci sono le condizioni per arrivare a individuare questa nuova frontiera e l'emendamento 10.100 credo che la possa sondare ed affrontare. Se i colleghi, conoscendo la loro sensibilità e rivendicando io stesso la loro volontà di dare al paese questo provvedimento, vogliono fare questo atto, io credo, lo dico sinceramente, che già da oggi ve ne siano le condizioni. Sento però il dovere di rivolgermi alla Presidenza di questo Senato, senza chiedere niente, signor presidente

Mancino, ma per sottoporre il problema. Qui scriviamo un articolo che chiede esclusivamente di poter fare ciò che negli altri paesi è fatto in modo incisivo. Spero che la struttura del Senato si renda conto di ciò e spero che ci aiuti in questo tipo di percorso.

Se così fosse, ritengo che questa ipotesi, e mi rivolgo ai colleghi, sarebbe una sfida che potrebbe diventare in questa formulazione importante. Compito ingrato per me convincere i colleghi che hanno con me lavorato in quella direzione che oggi il senatore Provera racchiude in un emendamento, il quale invece di avere accanto la mia firma mi vede impegnato a convincerlo a seguire un'altra strada. Spero di averlo fatto nel modo più corretto per il lavoro svolto e non in modo falsamente convincente, ricordando che abbiamo alle nostre spalle una strada e un anno di lavoro. Credo di avere oggi la dignità di dire che questa può essere una buona soluzione.

PRESIDENTE. Senatore Boco, non vorrei interferire nel merito degli emendamenti che sono stati presentati, perché alternativi. C'è l'emendamento a firma del senatore Provera, cui aggiunge la propria firma il senatore Russo Spena, che mira ad istituire un Comitato parlamentare bicamerale di vigilanza. C'è poi l'emendamento a sua firma, che affida alle Commissioni parlamentari competenti, affari esteri, finanze e tesoro, il compito di effettuare indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio. Nell'ipotesi in cui, nella sua autonomia, l'Assemblea non dovesse accogliere l'emendamento del senatore Provera, immagino che la stessa si esprimerebbe poi a favore dell'emendamento da lei presentato, che rafforza alcune competenze nel settore della cooperazione, soprattutto presso le Commissioni finanze e tesoro, non avendo la Commissione esteri mai abdicato dall'esercitare un ruolo di vigilanza sulle attività della cooperazione internazionale.

Posso pertanto soltanto dare assicurazione all'Aula che, nell'ipotesi di non accoglimento dell'emendamento a firma del senatore Provera, da parte della Presidenza del Senato ci sarà la dovuta attenzione sia per la struttura degli uffici sia per la dotazione di personale.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, lo spirito con cui il relatore chiede di approvare l'articolo 10, mi porta a ritirare l'emendamento 10.1. Vorrei soltanto fare una considerazione di carattere generale. Tutti noi conosciamo le difficoltà di funzionamento del Parlamento e di intervento dei parlamentari. Vorrei che questo problema fosse però affrontato nella sua sede propria, che è di Regolamento – esprimo qui l'opinione della 1^a Commissione permanente – piuttosto che in singole leggi di settore, con le quali si interviene sulle competenze di una Commissione invece che su quelle di un'altra. Ciò porterebbe, infatti, ad una giungla difficilmente controllabile.

PROVERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione quanto detto dal senatore Boco...

PRESIDENTE. Senatore Provera, mi scusi se la interrompo, ma lei intende ritirare l'emendamento 10.2?

PROVERA. No, signor Presidente, lo mantengo.

Dicevo, intendo fare delle puntualizzazioni su suggerimenti e opinioni del senatore Boco. Intanto, le Commissioni parlamentari possono condurre esclusivamente delle indagini conoscitive e soltanto con personale interno, non potendosi quindi dotare di consulenti esterni. Ciò mi sembra un limite molto forte all'attività di verifica e di controllo. L'emendamento 10.100, poi, fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti parlamentari, quindi immagino che sarà necessaria l'autorizzazione del Presidente del Senato per svolgere l'attività in questione.

Il collega Besostri ha toccato un altro punto da me condiviso. Nell'insieme delle attività di competenza delle Commissioni parlamentari affari esteri di Camera e Senato, non è facile trovare lo spazio per svolgere l'attività di verifica e di controllo. Noi stessi ci troviamo a combattere contro il tempo e ad affrontare enormi difficoltà già nello svolgere l'attività di *routine*. Quindi, credere o pretendere che si possa svolgere un'attività fondamentale, come riconosciamo tutti, quale quella di verifica e di controllo, in una Commissione che è già oberata da tanti compiti, non ritengo sia condivisibile, nonostante abbia capito le intenzioni e le promesse del senatore Boco e del presidente Mancino.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, volevo chiarire all'Assemblea che stiamo discutendo una grande questione sul piano istituzionale, qual è quella della vigilanza e del controllo nei confronti della cooperazione che iniziamo a ricostruire con il provvedimento in esame. Pertanto, qualche secondo in più da dedicare all'argomento non è stato e non sarà inutile.

Voglio chiarire che la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Provera non è affatto in contraddizione con la discussione e con lo spirito del relatore e del Presidente della Commissione all'interno della stessa. Noi ci siamo interrogati e ci siamo arrovellati a lungo su questo punto, tant'è vero che, come avrete notato (lo voglio dire per correttezza, perché abbiamo lavorato costruttivamente insieme al relatore, al Presidente della Commissione e agli altri colleghi), io non ho presentato un emendamento su tale aspetto. Ciò pur avendo le stesse convinzioni del senatore Provera sulle Commissioni, soprattutto nella forma

ridimensionata che è contenuta o che è stata imposta al relatore nell'emendamento oggi presentato. Infatti, non esiste solamente il testo presentato dal senatore Provera o quello dell'emendamento del relatore, ma anche il testo della Commissione, che non a caso prevede un emendamento del relatore.

Mi sono trovato, però, di fronte ad un emendamento presentato dal senatore Provera che corrisponde ad un articolo del disegno di legge da me presentato. Quindi, per evitare schizofrenie e contraddizioni, ho firmato l'emendamento in questione per ragioni di chiarezza, di correttezza e di trasparenza del dibattito. Devo dire che il collega Provera ha ragione quando afferma che la discussione in Aula, quindi non in Commissione, accresce le preoccupazioni sulla non incisività di un controllo particolare di una vigilanza peculiare – lo riconosco – qual è quella che tutti vogliamo. Mi pare si tenti di far rientrare nei compiti «normali» delle Commissioni – lo stesso pensa anche la 1^a Commissione – un'attività di vigilanza e di controllo che noi vorremmo, perlomeno in questa prima fase, straordinaria. Questo è il senso vero dell'emendamento che sollecita pertanto una discussione e un'attenzione particolare.

Credo che tutto ciò si possa realizzare in uno spirito collaborativo con il relatore e con lo stesso Governo e non in uno spirito di contraddizione. Signor Presidente, ci tenevo a chiarire questo punto.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

BOCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO, *relatore*. Signor Presidente, ho invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 10.2. Dal momento che ciò non è avvenuto e conseguentemente a quanto ho affermato, su tale emendamento mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Non ho chiesto al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'emendamento 10.2 perché fa riferimento ad un articolo che riguarda esclusivamente l'organizzazione parlamentare.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Provera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 10.101 e 10.102 sono preclusi.

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati)

e delle relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee:

(Doc. XVI, n. 9) Su legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione Europea

(Doc. LXXXVII, n. 6) Sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4057

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 4057, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei Documenti XVI, n. 9, e LXXXVII, n. 6.

Nel corso della seduta antimeridiana del 16 settembre è stato votato l'articolo 24.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BESOSTRI, *relatore*. L'emendamento 31.1 si dà per illustrato.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Gli emendamenti 31.0.1 (Nuovo testo) e 31.0.2 si danno per illustrati.

PRESIDENTE. L'emendamento 31.0.3 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 31.0.1 nel nuovo testo e sull'emendamento 31.0.2.

Per quanto concerne l'emendamento 31.0.3, invito il presentatore a ritirarlo giacchè il suo contenuto è molto tecnico e, pur andando in una direzione che il relatore apprezza, richiede un ulteriore approfondimento. Peraltro, il senatore Murineddu mi ha già assicurato che avrebbe ritirato l'emendamento.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, la materia riveste grande importanza e, considerati anche i rapporti intercorsi tra il senatore Murineddu e il relatore, inviterei il senatore Murineddu a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo in un ordine del giorno.

MURINEDDU. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno n. 4057,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.0.3».

9.4057.250

MURINEDDU

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Mi rimetto al Governo, in quanto – come ho detto – il suo contenuto è molto tecnico.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il contenuto dell'ordine del giorno, così come quello dell'originario emendamento, è molto tecnico. Il Governo quindi si rimette al voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ricordo che restano da votare l'emendamento 2.100 (Nuovo testo) e l'articolo 2, precedentemente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 2.100 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.1 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.0.3 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 250, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 250, presentato dal senatore Murineddu.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Forza Italia nella votazione finale del disegno di legge in esame. Tale scelta è motivata, da una parte, dal fatto che si tratta di una legge dovuta, in attuazione di direttive comunitarie, alla quale non possiamo certamente sottrarci e che rispecchia, nelle sue grandi linee, i vincoli imposti dalla legislazione comunitaria; d'altro canto, però, nutriamo alcune perplessità su scelte specifiche assunte in questo disegno di legge, in relazione sia all'attribuzione di poteri di delega, sia a norme direttamente applicabili, come abbiamo avuto modo di esporre nel corso della discussione e della votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge.

Desidero svolgere una breve riflessione sull'attuale sistema di legislazione applicato alle direttive comunitarie, che consiste, in ampia misura, nell'attribuzione di deleghe, nei confronti delle quali certamente l'opposizione non può essere ben disposta, perché si tratta di un atto, tutto sommato, di fiducia nei confronti del Governo, che poi gode di ampi spazi di discrezionalità nell'attuare tali deleghe. Indipendentemente da ciò, desidero anche sottolineare che questo meccanismo così complesso e corposo credo abbia fatto il suo tempo, come è sotto gli occhi di tutti.

Ritengo che un provvedimento di questa natura possa essere accettato e sia anche il benvenuto qualora riguardi solo aspetti secondari della legislazione e possa tradursi in strumenti di delegificazione. Abbiamo smaltito un arretrato estremamente ampio in materia di attuazione di direttive comunitarie, che forse ci imponeva di adottare questo sistema; oggi l'arretrato non c'è più e dobbiamo darne e prenderne atto: credo pertanto che debba essere ripensata l'intera struttura.

Probabilmente il meccanismo attuale può essere valido per i provvedimenti di dettaglio, occorre però che il Parlamento si riappropri delle sue funzioni, assegnando l'esame della legge comunitaria alle diverse Commissioni competenti. La 1^a Commissione, affari costituzionali, nella quale si radica la competenza istituzionale ad esaminare il provvedimento, incontra infatti notevoli difficoltà e spesso alcuni temi estremamente importanti e delicati non possono essere suffi-

cientemente sviluppati, esaminati ed anche compresi dai commissari che poi devono votare il disegno di legge comunitaria.

Sarebbe quindi preferibile, per i grandi temi in materia comunitaria, stabilire, al limite, un percorso privilegiato di singoli disegni di legge, analogo per esempio a quello previsto per i provvedimenti collegati alla legge finanziaria, in modo che il cammino legislativo sia spedito, ma che sia nel contempo restituita la competenza alle Commissioni di merito.

Sottopongo questa riflessione all'attenzione di tutti e spero che il prossimo anno, naturalmente mantenendo un ritmo confacente al rispetto degli obblighi comunitari, si possa intervenire – come alcuni colleghi che mi hanno preceduto hanno sostenuto in discussione generale – sull'impianto complessivo di questo provvedimento.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, il Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord voterà a favore del disegno di legge in esame, dando un segnale di incoraggiamento al Governo, nel senso che abbiamo apprezzato lo sforzo che è stato compiuto, soprattutto per venire incontro alle problematiche legate al decreto legislativo n. 155 del 1997, sull'igiene dei prodotti alimentari. Vogliamo, però, rivolgere una raccomandazione al Governo: quando si mettono in campo norme di attuazione di direttive comunitarie, occorre essere consapevoli del fatto che esse si adeguino esattamente alle necessità delle realtà cui si riferiscono. A proposito del decreto legislativo n. 155 del 1997, abbiamo una situazione diversa da altre realtà all'interno dell'Europa e l'Italia deve tener conto della loro esistenza; abbiamo apprezzato lo sforzo fatto del Ministro per venire incontro ai problemi reali legati all'applicazione di questa direttiva e ci auguriamo che in futuro, in sede di trattative, vi sia la consapevolezza che la disciplina dettata dalle norme comunitarie possa attagliarsi esattamente alla realtà delle nostre aziende.

Rivolgendo tale auspicio al Ministro, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge sia per i contenuti – esso raggiunge infatti l'obiettivo di ridurre il ritardo relativo all'integrazione del sistema normativo italiano in quello europeo – sia per la procedura: Governo e Parlamento stanno adottando tecniche e procedure più efficaci, sia pur in presenza di una strumentazione ancora non adeguata. La tempestività che il Governo ha raggiunto, di cui dobbiamo dare atto in particolare al ministro Letta, è un elemento politica-

mente rilevante perché pone oggettivamente l'Europa tra gli elementi centrali della politica italiana: è una conferma dell'esigenza, più volte sottolineata nel corso dell'attuale legislatura anche dalla Giunta per gli affari delle comunità europee che ho l'onore di presiedere, dei vantaggi che sarebbero derivati e che stanno derivando dalla presenza di un Ministro specificamente competente in materia di politiche comunitarie.

Il Parlamento ha fatto la sua parte, sia presso la Camera dei deputati che presso il Senato; per quanto ci riguarda credo di dover sottolineare il metodo concertativo che, attraverso la collaborazione tra la 1^a Commissione, la Giunta per gli affari delle comunità europee e la Commissione per le politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, ha consentito e sta consentendo un percorso più rapido. Un ruolo rilevante in questo processo ha avuto il relatore, senatore Besostri, al quale, a nome del mio Gruppo parlamentare e in qualità di Presidente della Giunta, debbo i miei ringraziamenti e un apprezzamento per il metodo.

Resta aperto il problema della strumentazione, cui ho accennato all'inizio, che non può essere affrontato se non con alcune riforme. Prendiamo atto con favore del percorso fin qui compiuto dal Ministro per le politiche comunitarie e attendiamo con interesse e grande spirito di collaborazione le annunciate conclusioni di alcune iniziative del Governo.

Per quanto riguarda il Senato, mi permetto di ribadire, anche in sede di dichiarazione di voto, l'urgenza di porre la Giunta per gli affari delle comunità europee, almeno dal punto di vista operativo, nelle condizioni di lavorare come l'analoga Commissione della Camera, senza attendere la trasformazione in Commissione ordinaria che è affidata ad una modifica del Regolamento più complessiva. Al Presidente del Senato e ai senatori questori credo di poter sollecitare intanto interventi di tipo amministrativo.

Un brevissimo accenno ai contenuti: il Gruppo del Partito Popolare si è presentato in Assemblea con pochi emendamenti, tutti relativi al settore della sicurezza alimentare e della qualità della produzione agricola. È stato questo il tema che quasi tutti i Gruppi hanno proposto all'attenzione dell'Aula, con l'indicazione di un percorso che abbiamo in parte compiuto e che impegnerà il Parlamento e il Governo nei prossimi mesi. Anche in questa sede, rinviando al documento n. 6, di cui sono relatore, esaminato congiuntamente al disegno di legge comunitaria, dobbiamo impegnare il Governo affinché, nella prossima revisione degli accordi del commercio mondiale, la specificità qualitativa della produzione alimentare italiana trovi un equilibrato spazio a vantaggio, non solo e non tanto dei produttori italiani ma della nostra comunità.

Concludo riaffermando la convinzione che la Camera non mancherà di completare rapidamente il percorso della legge comunitaria.

Mi pare anche questo un modo per partecipare, come Parlamento nazionale, al nuovo capitolo delle istituzioni europee, rappresentato dal Parlamento presieduto dalla popolare Nicole Fontaine e dalla Commissione presieduta da Romano Prodi ai quali ultimi, come

popolari, sentiamo di fare anche in questa occasione gli auguri di buon lavoro. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano*).

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, illustri colleghi, benché non si possa esprimere un apprezzamento incondizionato nei confronti del provvedimento in esame, ad Alleanza Nazionale sembra che nel complesso lo stesso meriti un voto favorevole.

Ci rifacciamo alle dichiarazioni di voto espresse alla Camera in cui, pur tenendo conto dei difetti del provvedimento, questi sono apparsi inferiori ai meriti, cosicché si è votato con l'attribuzione di sufficienza, manifestata addirittura con metodo scolastico («6», «6-» e «6+»): ciò non è avvenuto da parte di Alleanza Nazionale, che ha ritenuto di esprimere voto favorevole anche perché sono stati accettati e recepiti emendamenti che avevano importanza rilevante agli occhi del nostro Gruppo.

Dobbiamo domandarci se risulti compiutamente raggiunto il necessario traguardo di istituire meccanismi che snelliscano e rendano più celere il processo di recepimento delle direttive comunitarie in relazione all'applicazione della normativa comunitaria nello Stato italiano nella fase definita «discendente»; la stessa domanda può essere posta per quanto riguarda la fase ascendente, rappresentata dall'impegno dello Stato italiano nell'elaborazione e nella definizione del diritto comunitario.

Ma anche se si può dire che il lavoro del Parlamento avrebbe potuto essere migliore al fine del recepimento delle direttive e si sarebbe potuto coniugare compiutamente con la realtà socio-economica con cui dobbiamo dialogare quotidianamente, il disegno di legge è meritevole di approvazione, perché si è realizzato un rapporto di confronto serio ed importante su temi rilevanti non solo a livello nazionale, ma anche europeo.

Alleanza Nazionale, pertanto, voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole dei Verdi al disegno di legge in discussione.

Quella di quest'anno è una legge comunitaria particolare. Innanzi tutto appare più semplice nel contenuto, sia perché ormai ci siamo abituati a questo meccanismo, sia perché il numero di direttive da recepire

quest'anno appare molto più contenuto rispetto a quello delle passate leggi comunitarie.

Circa la tecnica della legge comunitaria, come ho avuto modo di notare anche l'anno scorso, abbiamo costruito un meccanismo molto intelligente, affascinante dal punto di vista tecnico e risolutivo, almeno apparentemente, rispetto ai problemi di adattamento del nostro ordinamento al diritto comunitario e soprattutto del nostro ritardo, per il quale negli anni scorsi siamo diventati tristemente famosi in Europa. I continui ritardati recepimenti di direttive (soprattutto in materia ambientale) ci hanno fatto guadagnare, in passato, la maglia nera nel settore.

In sintesi, con la legge comunitaria (cioè con un unico provvedimento legislativo) smaltiamo un grande carico di direttive da recepire. Negli anni abbiamo poi raffinato lo strumento «legge comunitaria», inserendovi, via via, il recepimento mediante delega legislativa e, ancora, mediante fonti regolamentari ed amministrative.

Non possiamo quindi non prendere atto della grande intelligenza giuridica italiana e della nostra capacità di trovare modalità di adattamento adeguate alle caratteristiche del nostro ordinamento, quali innanzi tutto la lentezza dei lavori parlamentari. Tuttavia, credo che sia anche giunto il momento di riflettere sugli eventuali aspetti negativi di questo meccanismo.

In realtà, però, va notato – e non per difendere il Governo – che questo è un difetto dello strumento «legge comunitaria», per come è stato costruito e si è evoluto negli anni. Se, cioè, la legge comunitaria non contenesse deleghe, non sarebbe la legge comunitaria che ci consente di smaltire il carico arretrato di direttive; sarebbe un normale disegno di legge di più titoli e di migliaia di pagine, che richiederebbe tempi biblici di discussione.

Allora, probabilmente, dovremmo correggere la distorsione dedicando, ogni anno, una intera sessione speciale dei lavori parlamentari al recepimento delle direttive comunitarie.

A mio avviso, in realtà, è necessario un grande sforzo culturale di tutto il Parlamento: dovremmo abbandonare l'idea che la legge comunitaria è un atto dovuto nei confronti di un soggetto sovranazionale di cui siamo parte ma che poi, in fondo, per qualche aspetto, sentiamo ancora un pò distante ed in parte estraneo. Dobbiamo, cioè, sforzarci di essere veramente consapevoli del fatto che, come solo da qualche anno si insegna nelle nostre facoltà giuridiche, alle nostre fonti del diritto tradizionali se ne aggiunge un'altra: il diritto comunitario. Per questo il Parlamento dovrebbe fare del recepimento delle direttive un argomento fondamentale e prioritario di discussione politica.

Quindi, tornando ai correttivi, a mio avviso, necessari alla legge comunitaria come strumento, vorrei segnalare – e l'ho fatto anche l'anno scorso – che la delega legislativa è sicuramente un recepimento formale che ci consente di rispettare, formalmente, gli obblighi di recepimento verso l'Unione europea, ma nei fatti dobbiamo essere vigili affinché la delega venga esercitata effettivamente e soprattutto nei termini previsti. Cioè, al recepimento formale con la comunitaria deve seguire un recepimento sostanziale con l'emanazione dei decreti legislativi o dei

regolamenti autorizzati. E su questo recepimento sostanziale, quello degli atti esecutivi, sembra che in realtà non abbiamo recuperato tutti i ritardi accumulati.

Voglio fare un solo esempio. L'effettivo recepimento della direttiva 85/337 sulla valutazione di impatto ambientale langue dal mese di luglio del 1986. In quella data, l'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente recepì formalmente la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale rinviando ad una futura legge da emanare, mi sembra, entro i sei mesi successivi. Ebbene, sono passati tredici anni; l'Unione europea ha addirittura modificato nel 1997 quella direttiva e l'Italia non ha ancora la propria legge quadro sulla valutazione di impatto ambientale. Ora, dopo la nostra approvazione, sembra essersi arenata alla Camera!

L'altro carattere della comunitaria di quest'anno è il fatto che, per la prima volta, non vengono recepite solo direttive per le quali sia già scaduto il termine di recepimento. Questo è sicuramente un dato apparentemente positivo, che ci mette in linea con il resto dei paesi membri dell'Unione, ma in realtà, per essere sicuri di aver smaltito veramente il carico di direttive arretrato, dovremmo essere effettivamente certi di quel recepimento sostanziale di cui parlavo.

Una riflessione ulteriore vorrei farla sul rapporto tra il diritto comunitario e l'ordinamento regionale del nostro paese. Molte delle materie sulle quali tradizionalmente incide la legge comunitaria sono di competenza regionale; penso, ad esempio, al tema dell'agricoltura e a tutte le altre materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. In tutte queste materie il recepimento statale mediante decreto legislativo abbisogna poi dell'esercizio della funzione legislativa di attuazione da parte delle regioni. Allora - e ciò sarebbe anche conforme a tutto il dibattito in atto sul federalismo - perché, almeno in queste materie di competenza regionale, non facciamo della legge comunitaria una legge quadro contenente esclusivamente i principi per l'attuazione da parte delle regioni? Questo potrebbe portare ad una enorme semplificazione e ad un'ulteriore velocizzazione del recepimento ed attuare, contemporaneamente, il principio autonomistico della nostra Costituzione.

Nel merito del contenuto del disegno di legge in discussione, il giudizio dei Verdi è favorevole. Vediamo, tuttavia, che alcuni degli argomenti trattati costituiscono l'occasione per far emergere qualche contrasto evidente della società italiana rispetto a quella di altri paesi. Ad esempio, in materia di esercizio della professione di avvocato emerge, sia pure velatamente, in alcune cautele eccessive contenute in questo testo, un certo corporativismo nostrano e vi è anche un certo timore (negativo) della concorrenza dei professionisti degli altri paesi dell'Unione europea. Questo, tuttavia sarebbe un discorso lungo, che meriterebbe l'apertura di una delicata discussione sul ruolo degli ordini professionali nel nostro paese, ma ho voluto almeno citarlo perché auspico che, sia pure in un futuro remoto, anche la giustizia sarà più europea e che quindi tutte le professioni che attorno ad essa gravitano dovranno adeguarsi ai caratteri che oggi vigono solo in altri paesi, ad iniziare da una maggiore liberalizzazione e da un conseguente minore corporativismo della professione forense.

Infine, come Verdi – e concludo – la nostra attenzione si è fermata sull'articolo 9, in materia di igiene dei prodotti alimentari. Ciò perché l'industria alimentare – la grande e media industria – è una forza trainante dell'economia del nostro paese, ma soprattutto perché ci ha posto il tema, al quale siamo molto sensibili, dell'enorme difficoltà in cui oggi, a causa della normativa comunitaria, si stanno trovando tante piccolissime attività che operano nel campo alimentare. Queste costituiscono la «biodiversità» culinaria italiana che è anche, e senza alcun dubbio, una ricchezza di sapori, odori e mestieri di tutta l'Europa.

Vi sono infatti direttive comunitarie che, in nome dell'igiene, stanno rendendo difficile, se non quasi impossibile, la sopravvivenza delle piccole locande ed osterie sparse per le campagne e le montagne italiane; di queste direttive sono stati vittime anche i pescivendoli del lungomare napoletano o ai gestori di tante attività ai quali è imposto di avere locali diversi per la produzione e la cottura, con il risultato che diventa quasi impossibile – nonostante la buona volontà della massaia dell'agriturismo – mangiare pasta fatta in casa nel rispetto delle nuove norme sull'igiene scaturenti dalle direttive comunitarie.

Vorrei che il Governo si impegnasse in sede europea a tutelare i nostri prodotti tipici dall'attacco di multinazionali alimentari che, in nome dell'igiene, finiranno per farci mangiare in tutto il mondo gli stessi prodotti, con gli stessi sapori e le stesse confezioni, sterilizzate con gli stessi detersivi.

Questo deve essere un impegno forte, non solo in nome dell'economia dei nostri parchi e delle nostre campagne, ma anche in nome della coerenza della stessa Unione europea, la quale da una parte finanzia il rilancio dei prodotti tipici e delle aree rurali, forestali e montane e poi, contemporaneamente, le affossa richiedendo *standard* di igiene non solo difficilmente raggiungibili, ma, soprattutto, assolutamente incompatibili con i processi produttivi tradizionali elaborati nei secoli dai nostri agricoltori e dai nostri montanari. (*Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo. Congratulazioni*).

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprime parere pienamente favorevole a questo provvedimento che abbiamo esaminato e discusso in questi giorni. Siamo molto consapevoli dell'importanza dello stesso e anche della necessità che esso sia approvato nei tempi più brevi possibili.

Potrei anche fermarmi qui, avendo espresso questo giudizio globalmente positivo, però desidero sottolineare anche alcune innovazioni che siamo stati in grado di apportare nel corso del lavoro in 1^a Commissione, poi confermate dall'Aula, e che riteniamo abbiano consentito un notevole miglioramento del testo complessivo.

Mi riferisco al nuovo articolo 10, nel quale, come i colleghi avranno modo di rilevare, è contenuta una norma che salvaguarda la possibilità per il nostro paese di mantenere la produzione di alcuni alimenti tipici sui quali si è aperto anche un dibattito, che ha interessato non soltanto le categorie produttive, ma anche un mondo più vasto di consumatori, potrei dire un'opinione pubblica abbastanza ampia e diffusa. Il che dimostra come poi sia abbastanza complesso abbandonare tradizioni radicate nel nostro paese per assumere positive e importanti modernità anche nella produzione degli alimenti. Mi riferisco ai prodotti alimentari tipici, classici, di caratteristiche molto evidenti.

L'altro elemento di innovazione che vorrei sottolineare è l'aver introdotto, con l'articolo 31, una nuova regolamentazione delle responsabilità degli agenti di commercio, arrivando quindi all'abolizione di quel pesante onere che era costituito per i rappresentanti questa categoria dalla necessità di garantire comunque il buon fine delle operazioni nelle quali erano stati coinvolti.

Credo che abbiamo fatto un buon lavoro e che ciò vada sottolineato e valutato; confermo pertanto il parere favorevole del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Prima di mettere in votazione il provvedimento, chiedo che la Presidenza venga delegata ad apporre le rubriche agli articoli il cui contenuto è stato modificato nel corso delle votazioni d'Aula.

Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 4057, con l'intesa dunque che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 4057 si intende esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno. *(Commenti della senatrice Dentamaro).*

Mi dispiace, senatrice Dentamaro, ma io non l'ho vista. Avevo anche detto che chi intendeva svolgere dichiarazioni di voto usasse la cortesia di avvisare tempestivamente la Segreteria.

DENTAMARO. Lo avevo fatto, Presidente.

PRESIDENTE. Io non ho il suo nome tra gli iscritti in sede di dichiarazione di voto.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladi-

na e di lingua tedesca (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).

(2073) CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE.
– Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

(2440) TAROLLI. – *Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (Prima deliberazione del Senato. votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 3308, già approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, 2073 e 2440.

Ricordo che nel corso della seduta del 29 luglio aveva avuto inizio l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 3308. Proseguiamo l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, cominciando dall'emendamento 1.100.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, avevo osservato a suo tempo come fosse una questione molto importante la non discriminazione dei diritti dei ladini all'interno della medesima regione. Di conseguenza, se godrò dell'appoggio sufficiente, chiedo che la votazione sull'emendamento avvenga con procedimento elettronico.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, a che proposito?

TAROLLI. Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Probabilmente, avremmo dovuto cominciare con il trattare la sua questione, prima di fare intervenire il senatore Gubert. Comunque, ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, mi rendo conto di rubare qualche secondo alla discussione e all'esame degli emendamenti. Volevo solo portare a conoscenza dell'Aula il fatto che questa mattina, presso la Camera dei deputati in seduta plenaria, è in discussione un disegno di legge

che contiene norme che regolamentano la materia in maniera quasi identica rispetto al disegno di legge oggi al nostro esame, sul quale, come lei ha potuto constatare, ci sono questioni ancora aperte, relative alla tutela della minoranza linguistica ladina. Infatti, il testo al nostro esame prevede tale tutela in maniera differente, a seconda che la minoranza si trovi in provincia di Trento o in provincia di Bolzano. Mi domando se, dal punto di vista procedurale, sia corretto che la Camera dei deputati abbia esaminato il provvedimento attualmente in discussione, lo abbia portato alla nostra attenzione ed il Senato oggi lo stia prendendo in considerazione, quando contestualmente nell'altro ramo del Parlamento lo stesso argomento è inserito in un provvedimento inerente alle modifiche degli statuti speciali – modifiche che riguardano anche lo statuto della regione Trentino-Alto Adige – creando una sovrapposizione e probabilmente il rischio che si arrivi a conclusioni diverse rispetto a quelle cui la stessa Camera era arrivata con la sua prima deliberazione nel corso del 1998. Ho l'impressione che si stia procedendo in modo scoordinato.

A questo punto, non varrebbe la pena di soprassedere all'esame presso quest'Aula, per aspettare l'arrivo del nuovo testo definito da parte della Camera dei deputati? In caso contrario, correremmo il rischio di procedere nell'esame del provvedimento nel suo testo attuale, per poi procedere tra un mese all'esame di altro provvedimento leggermente diverso, perché diversa la determinazione cui perverrà oggi la Camera dei deputati. Non le sto chiedendo una sospensione accademica, perché di fatto nell'altro ramo del Parlamento vi è in discussione questa mattina un disegno di legge sulla stessa materia. Trovo anacronistico procedere in questa maniera.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, mi auguro che nell'altro ramo del Parlamento ci siano parlamentari con eguale sensibilità rispetto ad argomenti iscritti all'ordine del giorno del Senato. Per la verità, il disegno di legge costituzionale all'esame del Senato fa riferimento a modifiche allo Statuto speciale, ma su un argomento molto specifico: la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingue tedesca. Mi sembra che l'altro disegno di legge abbia una portata molto più vasta.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, la ringrazio per la presa di posizione. Dal momento che lei ha già chiarito quanto c'era da dire, ne prendo atto.

ANDREOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor Ministro, anch'io sono dell'avviso di intervenire. Ripetendo le argomentazioni che espressi a fi-

ne luglio, posso dire che nel merito di questo disegno di legge siamo d'accordo. Però cosa è successo alla Camera dei deputati? Avendo votato, l'anno scorso, in prima lettura, la modifica costituzionale, si attendeva una rapida risposta da parte del Senato. Quest'ultimo ha cominciato ad esaminare il provvedimento a fine luglio, a causa di vari ritardi verificatisi in Commissione affari costituzionali. Nel frattempo, è maturata una nuova decisione presso la Camera dei deputati, ossia di provvedere per l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionale e provinciali con legge costituzionale, analogamente a quanto accade per le regioni a statuto ordinario. In tal senso, la Camera, nella sua autonomia, constatando il nostro ritardo, ha inglobato totalmente il testo relativo alla minoranza ladina nel disegno di legge più ampio di modifica statutaria. Ieri mattina, alle ore 9, sono scaduti i tempi per la presentazione in Aula degli emendamenti. Ho potuto constatare materialmente che gli articoli residui, che non erano stati assorbiti dal testo iniziale del Sottocomitato, sono stati tutti proposti sotto forma di emendamento, da parte non di singoli deputati della maggioranza, ma dell'intera Commissione. Signor Presidente, ho qui con me il testo; oggi iniziano le votazioni sul provvedimento.

In particolare, prevedendosi una modifica statutaria più ampia, oltre che il potere di elezione diretta vi è la previsione di mettere in capo non più alla regione, ma alle singole province la competenza elettorale; di riflesso, si pone in capo alla provincia autonoma di Trento la risposta alla sentenza dell'anno scorso della Corte costituzionale, garantendo alla comunità ladina della Val di Fassa un consigliere regionale con legge provinciale. In questo testo, invece, tale presenza noi la garantiamo con legge regionale.

Allora, convenendo nel merito che tale competenza sia posta in capo alla provincia e non alla regione, la mia proposta è di rinviare l'esame del provvedimento di una settimana, in modo tale da attendere le decisioni della Camera dei deputati sul testo di modifica statutaria. Quando poi ce lo invierà, ci troveremo di fronte a due testi, quello che offre la garanzia ai ladini con la competenza in capo alla provincia e il nostro testo che la pone in capo alla regione. Allora, dovremo decidere quale dei due abbandonare e quale mantenere.

Mi sembra più razionale attendere una settimana avendo già aspettato parecchi mesi, non per colpa della Commissione, ma neanche dell'Aula, al fine di procedere speditamente e con razionalità la settimana prossima, scegliendo un testo o l'altro, a seconda di quello che la Camera ci invierà. In caso contrario, rischiamo di licenziare un relitto, perché dopo il nuovo testo Camera saremmo costretti, la prossima settimana, ad affrontare lo stesso problema sotto una forma diversa.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, avevo chiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo sull'emendamento in questione, però, se è

all'ordine del giorno una proposta di rinvio, vorrei far presente che il provvedimento in discussione alla Camera dei deputati è di natura diversa da quello in esame in Senato. Infatti, il primo riguarda i sistemi elettorali, mentre quello al nostro esame concerne la tutela delle minoranze ladina e di lingua tedesca. È vero che alcuni emendamenti oggi in discussione alla Camera possono recepire alcuni dei contenuti di questo provvedimento in quello, e peraltro non capisco con quale coerenza visto che gli oggetti dei provvedimenti sono diversi. Poiché ritengo in ogni caso più appropriato che il potere di autoregolamentazione attualmente attribuito al consiglio regionale resti allo stesso e non venga attribuito al consiglio provinciale (credo infatti che qualsiasi ente autonomo debba avere il potere di autonormare i propri organi), mi sembra più opportuno proseguire nella discussione di questo disegno di legge anche se nel merito nutro delle riserve esplicitate nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

BELILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la richiesta di interrompere l'iter del presente disegno di legge poiché alla Camera è stata avviata la discussione del provvedimento di modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale, compreso quindi quello del Trentino Alto Adige, sinceramente mi trova poco d'accordo.

È vero che il testo della Camera contiene numerosi punti in comune con il testo in esame al Senato, vi sono tuttavia molti aspetti diversi, specialmente quelli riferiti alla valorizzazione della lingua ladina e delle culture cimbra e mochena, aspetti che non mi sembra siano pienamente contemplati nel disegno di legge in esame presso la Camera e che ritengo abbiano scarsa possibilità di essere recepiti. Per tale motivo sarebbe opportuno non disperdere un lavoro che ci ha visti impegnati in sede di Commissione e che è giusto giunga a compimento perché effettivamente, come detto in discussione generale, è necessario valorizzare compiutamente le differenze e le diversità culturali che esistono in quei territori del nostro paese.

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, intervengo per aderire agli argomenti avanzati dal senatore Gubert. A parte le motivazioni di altro genere e rilevanti che ha sollevato anche la signora Ministro, mi sembra importantissimo quanto rilevato dal collega Gubert in ordine alla proiezione che viene dalla regione anziché dalle province autonome. Nel disegno di legge in esame alla Camera dei deputati l'assetto tripolare viene in un certo senso rovesciato; la regione che noi difendiamo, che riteniamo sia fondamentale per mantenere gli attuali equilibri spesso già messi in pericolo, può incontrare difficoltà

nel momento in cui si dà prevalenza alla provincia, così come previsto nel testo in esame alla Camera.

Questa è la ragione fondamentale per cui, aderendo alla richiesta fatta dal senatore Gubert, ritengo si debba proseguire in questa sede con l'esame del presente disegno di legge, anche per non disperdere, come giustamente rilevato, il lavoro fin qui fatto.

PRESIDENTE. Come abbiamo avuto modo di ascoltare dagli interventi fin qui svolti, c'è chi sostiene l'opportunità di proseguire nella votazione degli emendamenti ai diversi articoli e chi invece sostiene l'opportunità di attendere l'esito delle votazioni nell'altro ramo del Parlamento.

Queste due tesi sottintendono, naturalmente, due posizioni diverse: una competenza in capo alla regione, l'altra la competenza in capo alla provincia. Il Governo ha manifestato la propria contrarietà, perché preferirebbe che si continuasse a discutere.

Di fronte a questa situazione, non potendo porre in votazione una proposta di sospensiva, se l'Assemblea è concorde, possiamo rimettere la questione alla Conferenza dei Capigruppo, affinché inserisca nel calendario dei lavori questo argomento; è necessario però che l'Assemblea esprima il suo parere favorevole.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, mi permetto di precisare che il provvedimento in esame alla Camera dei deputati ha un respiro molto più ampio di quello in discussione al Senato, in quanto ha per oggetto il diritto elettorale ed avrà pertanto solo implicazioni di riflesso rispetto a quanto stiamo qui decidendo.

Non ritengo, pertanto, che vi siano ragioni per non andare avanti nei nostri lavori e dunque mi dichiaro favorevole a continuare la trattazione del disegno di legge in esame, in modo tale da poter assicurare finalmente alla minoranza ladina una posizione più adeguata e protetta di quella attuale.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la posizione più lontana è quella espressa dai senatori Andreolli e Tarolli, che hanno proposto di rimettere alla Conferenza dei Capigruppo la determinazione della seduta nel corso della quale discutere questo argomento, in quanto sono ormai superate tutte le fasi in cui era ancora possibile proporre una questione pregiudiziale.

Metto pertanto ai voti la suddetta proposta dei senatori Andreolli e Tarolli.

È approvata.

Il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3308, 2073 e 2440 è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Nell'ordine del giorno odierno è prevista la discussione congiunta dei disegni di legge concernenti l'assestamento del bilancio dello Stato e il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato. Poiché questi due disegni di legge prevedono una votazione finale qualificata e in Aula, stante anche il precipitarsi degli argomenti inseriti all'ordine del giorno e l'assenza del rappresentante del Governo competente per il tesoro e di uno dei due relatori, ritengo sia opportuno iniziare questo pomeriggio la discussione dei suddetti disegni di legge. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Colgo l'occasione per invitare tutti i colleghi ad essere presenti alla seduta di oggi pomeriggio.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIS, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,12*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo
(166-402-1141-1667-1900-2205-2281-2453-2494-2781-2989)**

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166)

Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402)

Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141)

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667)

Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della Cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900)

Disciplina del volontariato internazionale (2205)

Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281)

Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453)

Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494)

Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781)

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989)

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Attività di cooperazione allo sviluppo)

**Approvato.
V. anche
em. 1.4**

1. Sono attività di cooperazione allo sviluppo tutte le iniziative atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, che utilizzano in tutto o in parte risorse italiane di natura pubblica o privata.

2. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura pubblica, di seguito definite «Aiuto pubblico allo sviluppo» (APS).

3. La cooperazione italiana si basa sul partenariato tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile dell'Italia e dei Paesi cooperanti.

4. Rientrano tra le attività di cooperazione allo sviluppo gli interventi umanitari di emergenza.

5. Non possono usufruire di finanziamenti dell'APS gli interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, anche se decisi in ambito internazionale.

6. Non può usufruire di finanziamenti dell'APS il sostegno delle esportazioni italiane.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 2. – 1. La presente legge disciplina la politica e le attività di cooperazione allo sviluppo che utilizzano risorse di natura, di seguito definite “Aiuto pubblico allo sviluppo” (APS).

2. La cooperazione italiana si attua mediante le collaborazione tra soggetti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile del territorio italiano e dei Paesi cooperanti».

2.1

PIANETTA

Sopprimere il comma 1.

Respinto

2.2

PIANETTA

Sopprimere il comma 4.

Assorbito.

2.3

PROVERA, VISENTIN

**V. approvazione
emendamento 1.4**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono parte integrante della cooperazione italiana gli interventi di emergenza, conseguenti a calamità naturali, a eventi bellici e a carestie, e gli aiuti umanitari a favore di popolazione in particolari situazioni di disagio».

2.4

PIANETTA

**Precluso
dall'approvazione
dell'emendamento
1.4**

Sopprimere il comma 5.

2.5

DEBENEDETTI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «o di polizia, anche se» inserire le seguenti: «definiti a carattere umanitario e,».

2.6

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero, diretti o indiretti, non può usufruire di finanziamenti dell'APS».

2.7

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Respinto

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Slegamento dell'APS italiano)

Approvato

1. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito, sia con quello del dono, inclusi quelli relativi all'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Di tale decisione è fornita motivata informazione nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Respinto

«Art. 3. – 1. I finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito d'aiuto, sia del dono, inclusi quelli dell'aiuto alimentare, saranno svincolati dalla fornitura di beni e servizi di origine italiana in attuazione delle intese adottate a livello internazionale, cui l'Italia aderisce, e nel rispetto delle condizioni di reciprocità con altri Paesi donatori.

2. Le decisioni di attuazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo saranno assunte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Di tali decisioni verrà fornita motivata informativa nella relazione consuntiva di cui all'articolo 6, comma 2».

3.1

DEBENEDETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 3. – 1. I finanziamenti dell'APS italiano concessi sia con lo strumento del credito d'aiuto, sia del dono, inclusi quelli dell'aiuto alimentare, non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana in conformità alle intese adottate a livello internazionale cui l'Italia aderisce.

2. In assenza di tali intese e in relazione a particolari circostanze inerenti i rapporti internazionali, anche nel rispetto delle condizioni di reciprocità con altri Paesi cooperanti, i suddetti finanziamenti sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana.

3. Le decisioni relative saranno assunte dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.2

PIANETTA

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Respinto

3.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Id. em. 3.3

3.100

GUBERT

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Destinatari)

1. Sono destinatari della cooperazione italiana allo sviluppo:

a) le organizzazioni sovranazionali, i governi centrali e le amministrazioni locali dei Paesi cooperanti;

b) le popolazioni e le comunità locali dei Paesi cooperanti, nonché i soggetti pubblici e privati di tali Paesi, rappresentanti di interessi collettivi, a seguito di accordo con i governi centrali o locali competenti, o direttamente, se oggetto di specifiche previsioni di tutela in ambito internazionale o a seguito di specifica individuazione nell'ambito del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo)

1. Sono soggetti italiani della cooperazione allo sviluppo:

a) il Governo;

b) le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 19, nonché i loro consorzi ed associazioni;

c) i soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18 e i loro consorzi ed associazioni.

EMENDAMENTI

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

Ritirato

«*c-bis*) le imprese, nonché i loro consorzi o associazioni, incaricate dell'esecuzione delle attività di APS e le relative Organizzazioni di categoria».

5.1

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

Respinto

«*c-bis*) le imprese, nonché i loro consorzi o associazioni, incaricate dell'esecuzione delle attività di APS».

5.2

PIANETTA

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E COMPETENZE

Art. 6.

(Indirizzi politici)

**Approvato
con
emendamenti**

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta presentata dal Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché annualmente, per scorrimento, i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone entro il 30 giugno di ciascun anno tali deliberazioni al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari permanenti di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette al Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari la relazione consuntiva dell'attività svolta, integrata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le parti di propria competenza.

3. Per il triennio considerato, il documento di indirizzo politico definisce:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'APS, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire in sede di documento di programmazione economico-finanziaria e di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo, e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 11. Nella determinazione del rapporto tra risorse destinate all'aiuto multilaterale e quelle destinate all'aiuto bilaterale si deve tener conto delle linee seguite dagli altri Paesi dell'OCSE;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con risorse del predetto Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i programmi-paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi al di fuori dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la previsione della ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concessionalità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'OCSE;

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione e la cancellazione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) i criteri e gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate agli interventi di emergenza;

m) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di contributi alle Organizzazioni non governative (ONG) di cui all'articolo 18, nonché i criteri per la concessione di tali contributi;

n) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate alla concessione di cofinanziamenti alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 19;

o) la previsione delle risorse del Fondo unico per l'APS destinate al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 12.

EMENDAMENTI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

Respinto

«1. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, approva ogni tre anni il documento di indirizzo politico dell'APS italiano, nonché, annualmente i relativi aggiornamenti e le eventuali proposte di variazione, e sottopone tali deliberazioni al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari permanenti di cui all'articolo 9.

2. Il Ministro degli affari esteri annualmente trasmette alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri la relazione consuntiva dell'attività svolta».

- 6.2 *Al comma 1 sopprimere la parola: «obbligatorio».* **Approvato**
VILLONE, BESOSTRI, ANDREOLLI
- 6.3 *Al comma 3, lettera b), sopprimere il secondo periodo.* **Approvato**
RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA
- 6.4 *Al comma 3, lettera f), la parola: «destinate agli» sono sostituite con: «da utilizzare per gli».* **Approvato**
IL GOVERNO
- 6.5 *Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: «nel rispetto» fino a: «dell'OCSE».* **Ritirato**
RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA
- 6.6 *Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole: «ed economica».* **Ritirato**
RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA
- 6.7 *Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «la previsione» aggiungere le seguenti: «della quota minima».* **Ritirato**
RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA
- 6.8 *Al comma 3, lettera n), dopo le parole: «la previsione» aggiungere le seguenti: «della quota minima».* **Respinto**
RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA
- 6.9 *Al comma 3, lettera n), sostituire la parola: «cofinanziamenti» con l'altra: «finanziamenti».* **Approvato**
IL RELATORE
- 6.10 *Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «la previsione» aggiungere le seguenti: «della quota minima».* **Ritirato**
RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

**V. nuovo
testo**

«o-bis) la previsione della quota minima delle risorse a dono per promuovere nei Paesi cooperanti le iniziative di micro-credito ed il sostegno alle micro-imprese locali».

6.11

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

Approvato

«o-bis) la previsione delle risorse a dono per promuovere nei Paesi cooperanti le iniziative di micro-credito ed il sostegno alle micro-imprese locali».

6.11 (Nuovo testo)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Accantonato

*(Competenze del Ministro
degli affari esteri)*

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di aiuto pubblico allo sviluppo.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica, il Ministro degli affari esteri:

a) assicura l'autonomia e la coerenza della politica di cooperazione con la politica estera italiana;

b) cura i rapporti politici con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;

c) predispone gli elementi di politica estera finalizzati all'elaborazione dei programmi-paese e delle iniziative tematiche regionali, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);

d) predispone, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere di qualificati rappresentanti dei soggetti della cooperazione non governativa di cui all'articolo 18, di quelli della cooperazione decentrata di cui all'articolo 19, di quelli del mondo imprenditoriale e di quello del lavoro, il documento di indirizzo politico dell'APS italiano e le proposte di variazione di cui all'articolo 6, comma 1;

e) approva, sulla base del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6 e della legge finanziaria, il programma triennale di attività predisposto dall'Agenzia di cui all'articolo 12 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e lo trasmette per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari;

f) dispone l'attribuzione di risorse del Fondo unico per l'APS di cui all'articolo 11;

g) acquisito il parere tecnico della citata Agenzia, definisce gli accordi di cooperazione con i destinatari di cui all'articolo 4 e concorda le forme di collaborazione con gli organismi multilaterali nonché, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le istituzioni finanziarie internazionali;

h) controlla l'operato dell'Agenzia di cui all'articolo 12, verificandone la conformità rispetto al documento di indirizzo politico ed alle relative variazioni di cui all'articolo 6 ed al programma di attività di cui alla lettera e) del presente comma;

i) dispone gli interventi umanitari di emergenza.

3. Le funzioni relative alla cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 2, sono attribuite al Ministro degli affari esteri il quale le delega ad uno dei Sottosegretari di Stato agli affari esteri, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta ferma la facoltà del Ministro di revocare la delega delle predette funzioni e di attribuirle ad altro Sottosegretario.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 il Ministro degli affari esteri o, per esso, il Sottosegretario delegato si avvale delle competenti Direzioni generali geografiche per la cooperazione bilaterale e di quelle tematiche per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale e in coerenza con tali criteri adotta le opportune ulteriori misure organizzative ai sensi delle leggi 23 agosto 1988, n. 400, e 15 marzo 1997, n. 59. Si può inoltre avvalere, oltreché del personale di ruolo, di personale comandato incluso quello dell'Agenzia di cui all'articolo 12. In tal caso, con decreto del Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri di reclutamento, le funzioni ed il trattamento economico e normativo del suddetto personale.

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

*(Competenze del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica)*

**Approvato
con un
emendamento**

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri ed in adempimento ad impegni derivanti da accordi internazionali, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale, nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto allo sviluppo, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione programmatica ed una consuntiva sulle attività di propria competenza, nell'ambito dei documenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia, anche in relazione alle sue attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto, che costituiscono parte integrante del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri stabiliscono congiuntamente» *con le altre:* «Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce».

Respinto

8.1 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, dopo le parole: «da parte dell'Italia» *inserire le seguenti:* «deliberate dal Governo».

Approvato

8.2 PROVERA, VISENTIN

Al comma 3, sostituire le parole: «. Le risorse derivanti da tali operazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente nel quadro delle».

V. testo corretto

8.3 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, sostituire le parole: «anche in relazione alle sue» *con le altre:* «. Le risorse derivanti da tali operazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente nel quadro delle».

Trasformato nell'odg n. 150

8.3 (Testo corretto) RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro degli affari esteri definiscono congiuntamente» *con le altre:* «Il Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce».

8.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2989,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a fare sì che le risorse derivanti dalle operazioni di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito da parte dell'Italia siano utilizzate esclusivamente nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

9.150 (Già emendamento 8.3 (testo corretto))

RUSSO SPENA

**Non posto
in votazione (*)**

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***V. nuovo testo**

«Art. 8-bis.

(Competenze del CIPE)

1. Ai fini del coordinamento dell'attività di Aiuto pubblico allo sviluppo con le attività italiane all'estero, la Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

8.0.1

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«Art. 8-bis.

(Competenze del CIPE)

1. Ai fini del coordinamento dell'attività di Aiuto pubblico allo sviluppo con le attività italiane all'estero, la Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

8.0.2

PIANETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 8-bis.

(Competenze del CIPE)

1. La Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

8.0.1 (Nuovo testo)

FUMAGALLI CARULLI, MANIS

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Id. em.

8.0.1 (Nuovo testo)

«Art. 8-bis.

(Competenze del CIPE)

1. La Commissione permanente del CIPE viene semestralmente informata dell'attività dell'APS».

8.0.2 (Nuovo testo)

PIANETTA

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

(Competenze del Parlamento)

Non posto

in votazione (*)

1. Le Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono parere obbligatorio sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di varia-

zione annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni non esprimano il parere entro tale termine, il documento di indirizzo politico può essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, per la discussione e l'approvazione di una risoluzione, entro i successivi trenta giorni.

(*) Approvato l'emendamento 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Approvato

«Art. 9. - (*Competenze del Parlamento*). – 1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro esprimono secondo le norme dei regolamenti parlamentari, parere sul documento di indirizzo politico triennale, sugli aggiornamenti e sulle proposte di variazione annuali, di cui all'articolo 6, comma 1, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Restano ferme le funzioni referenti e di indirizzo conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni permanenti».

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «permanententi» a: «tesoro», con la parola: «competenti» e sopprimere la parola: «obbligatorio»; sopprimere il secondo periodo.

Precluso

9.1

VILLONE, BESOSTRI, ANDREOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «permanententi» fino a «tesoro» con le altre: «competenti».

Precluso

9.101

BONAVITA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di indirizzo politico», sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «viene».

Precluso

9.2

PROVERA, VISENTIN

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Compiti delle Commissioni parlamentari)

**Non posto
in votazione (*)**

1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro hanno il potere di effettuare ispezioni e monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione, qualora lo ritengano opportuno, e presentano annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati. Esse disporranno di una dotazione di personale adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

(*) Approvato l'emendamento 10.100, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Ritirato

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ed al controllo parlamentare di cui all'articolo 10».

10.1

VILLONE, BESOSTRI, ANDREOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 10. - *(Istituzione di un Comitato Parlamentare permanente di vigilanza e controllo)*. - 1. È istituito un Comitato parlamentare bicamerale permanente di vigilanza e controllo sulle attività di cooperazione nel loro complesso, a tutti i livelli, in Italia e nei Paesi cooperanti, e in tutte le fasi.

2. I componenti del Comitato sono nominati in numero di 4 senatori e 4 deputati dai Presidenti di Camera e Senato, in modo che siano rappresentati i Gruppi parlamentari presenti in Parlamento, e sono scelti tra i parlamentari che fanno parte delle Commissioni esteri e tesoro.

3. Il Comitato elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.

4. L'attività ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno elaborato dal Comitato ed emanato di intesa dai Presidenti delle due Camere.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

6. Le sedute del Comitato sono pubbliche, salvo quelle per le quali lo stesso Comitato disponga diversamente.

7. Per l'espletamento dei propri compiti il Comitato può effettuare i sopralluoghi che ritenga opportuni e necessari, in Italia e all'estero.

8. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

9. Il Comitato presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività e sui risultati delle valutazioni effettuate.

Consequentemente all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: "al controllo parlamentare di cui all'articolo 10", con le seguenti: "al controllo del Comitato parlamentare di cui all'articolo 10"; all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole: "competenti Commissioni parlamentari", con le seguenti: "competenti Commissioni e Comitati parlamentari"; all'articolo 13, comma 8, dopo le parole: "degli indirizzi politici", inserire le seguenti: "o delle deliberazioni del Comitato parlamentare di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10"».

10.2

PROVERA, VISENTIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

Approvato

«Art. 10. - (Compiti delle Commissioni parlamentari). - 1. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro possono effettuare indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione, secondo quanto previsto dai regolamenti parlamentari. Esse presentano annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati».

10.100

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri e di finanze e tesoro», con le altre: «Le Commissioni parlamentari competenti».

Precluso

10.101

BONAVITA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Precluso

10.102

BONAVITA

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057)ARTICOLI 25, 26, 27, 28 E 29
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali)

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parti A e B, IV parte B, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione.

2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con decreto del Ministro per le politiche agricole motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve indicare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione.

Art. 26.

Approvato

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: «Ministro competente per le politiche comunitarie» sono sostituite dalla seguente: «Governo».

Art. 27.

Approvato*(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 1469-*bis* del codice civile le parole: «, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi,» sono soppresse.

2. All'articolo 1469-*quater* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-*sexies*».

3. Al quinto comma dell'articolo 1469-*quinquies* del codice civile le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente capo».

Art. 28.

Approvato*(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 29.

Approvato

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali)

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «di ciascun medicinale» sono sostituite dalle seguenti: «di specialità medicinali»;

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) siano iscritti all'albo professionale.»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.»;

d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi di applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.»;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: «Nell'ipotesi disciplinata» fino a: «su ordinazione del medico;» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;»;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: «destinati» fino a: «trenta giorni» sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Abrogazione di norme in materia di etichettatura degli oli)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313.

**Approvato
con un
emendamento**

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, le parole: «specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale», introdotte dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono soppresse».

Approvato

30.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

*(Modifica all'articolo 1746 del codice civile,
in materia di responsabilità dell'agente)*

**Non posto
in votazione (*)**

1. Il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è sostituito dal seguente:

«È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo».

(*) Approvato l'emendamento 31.1 (Nuovo testo), interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Approvato

«1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola "commissionario", sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:

“È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo”».

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «con riferimento a singoli affari», inserire le parole: «di particolare natura ed importo». **Ritirato**

31.2

IL RELATORE

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 31

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 31-bis.

*(Poteri dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato)*

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

“2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione europea, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi”».

31.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 31-bis.

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato di Amsterdam, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi».

31.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

**Trasformato
nell'odg n. 250**

«Art. 31-bis.

(Norme per il mercato dell'energia)

1. All'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono aggiunte alla fine le parole: "e assimilate".

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“6. In considerazione del fatto che l'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate costituisce scelta prioritaria in riferimento anche agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto, l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si interpreta nel senso che gli effetti degli aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, avranno decorrenza dall'inizio del biennio successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione, essendo fatti salvi i contributi determinati sulla base del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, e i relativi criteri di aggiornamento deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 14 novembre 1995, n. 481”».

31.0.3

MURINEDDU

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Approvato

in sede di esame del disegno di legge n. 4057,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 31.0.3.

9.4057.250 (Già em. 31.0.3)

MURINEDDU

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i de-

creti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: **Approvato**
«del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

dopo il terzo periodo inserire il seguente: «È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno 1999, n. 205».

2.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni».

EMENDAMENTO

Sopprimere gli articoli 1 e 2, conseguentemente sostituire il secondo capoverso dell'articolo 9 con il seguente:

«Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione applicate alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano».

1.100 (Ulteriore nuovo testo)

GUBERT

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 21 settembre 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DI ORIO, LOMBARDI SATRIANI, MIGNONE, VELTRI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, VALLETTA e CAMERINI. - «Istituzione della Autorità garante della corretta diffusione dell'informazione scientifica» (4213);

MANFREDI. - «Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe» (4214).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DUVA. - «Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi» (4191), previo parere della 2^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DEBENEDETTI. - «Norme sulle attività di diversificazione di imprese controllate dallo Stato o da enti pubblici locali» (4175), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 10^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

DEBENEDETTI. - «Aumento a 140 Km/h del limite di velocità sulle autostrade e conseguente modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (4174), previo parere della 1^a Commissione.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1998 dagli enti a carattere

internazionalistico inclusi nella tabella prevista dall'articolo 1 della predetta legge.

Detta relazione sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Edoardo Rinaldi, di San Clemente (Rimini), chiede provvedimenti a favore del lavoro dei giovani e del reinserimento dei lavoratori disoccupati ultraquarantenni. (*Petizione n. 637*);

il signor Armando Pupella, di Palermo, chiede l'adozione di ulteriori norme per la prevenzione degli incidenti stradali. (*Petizione n. 638*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA. – *Al Ministro dell'ambiente.* –
Premesso:

che il 4 e 5 ottobre 1999 si terrà, nella città di Napoli, la terza conferenza delle Agenzie ambientali e dal 28 al 30 settembre 1999, nella città di Roma, avrà luogo la prima conferenza nazionale sulla tutela delle acque organizzata dal Ministero dell'ambiente;

che tali incontri tratteranno numerosi argomenti di natura ambientale e rappresentano, quindi, un importante momento di dibattito;

che sono stati invitati, oltre a responsabili istituzionali solo i parlamentari della maggioranza, presidenti delle Commissioni ambiente di Camera e Senato;

che il comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, prevede che l'Anpa sia sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente;

considerato:

che il Ministero dovrebbe essere un organismo che tutela i diritti di tutti parlamentari senza distinzione di gruppo;

che sarebbe stato sicuramente più costruttivo un confronto di opinioni anche con rappresentanti dell'opposizione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito.

(4-16374)

MARINI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* –
Premesso:

che il Ministero con nota del 6 agosto 1999 ha reso nota l'interpretazione data dalla Commissione dell'Unione europea all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2366/98 nella parte riferita al sistema di pesatura automatico;

che la Commissione ha specificato che il meccanismo di pesatura deve essere del tutto automatico e installato in linea con la lavorazione, ossia nel momento in cui le olive entrano nella tramoggia;

che dalle verifiche Agecontrol finora effettuate, mai è stato posto in dubbio che il peso debba essere accertato all'atto del ricevimento delle olive nel frantoio, così come stabiliscono anche le norme fiscali e le disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 1997, concernente l'accettazione della materia prima ai fini dell'igiene delle produzioni alimentari;

che l'obbligo riguarda, quest'anno, tutti i frantoi con capacità lavorativa giornaliera superiore a 20 quintali di olio d'oliva e che abbiano ottenuto nella precedente campagna un quantitativo di olio d'oliva superiore a 200 quintali;

che dalla campagna 2000-2001 riguarderà anche tutti gli altri frantoi che nella precedente campagna abbiano prodotto un quantitativo di olio d'oliva superiore ai 200 quintali;

constatato:

che è evidente l'impossibilità, da parte di migliaia di frantoi, di rinnovare radicalmente i propri impianti a ridosso dell'imminente campagna di spremitura;

che esiste la difficoltà reale di individuare sul territorio ditte in grado di fornire le attrezzature richieste, nei tempi richiesti;

che le attrezzature in parola sono destinate a divenire inutili con la definitiva riforma della normativa comunitaria, attesa per la campagna 2001-2002;

che l'adeguamento dei sistemi di pesatura comporterà per 5.000 frantoi in Italia un investimento non programmato di oltre 300 miliardi tra il 1999 e il 2000,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per tutelare gli interessi dei frantoi italiani;

se il Ministro intenda sollevare la questione con la Commissione europea anche in sede politica, considerata la rilevanza dei costi connessi all'adeguamento richiesto ai frantoi;

quali azioni di Governo abbia svolto finora, anche in considerazione del fatto che molti dei nostri frantoi inizieranno l'attività di molinatura per la campagna 1999-2000 già alla fine del corrente mese;

quali interventi il Governo intenda adottare per consentire ai frantoi di far fronte agli impegni con i produttori di olive, con riferimento all'atteso beneficio dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva.

(4-16375)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che gran parte dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi rischiano di perdere l'indennità di disoccupazione relativa all'anno 1998;

che, secondo il segretario provinciale della CISL di Brindisi, Raffaele Di Maria, il problema è dovuto ad una serie di errori da parte dell'INPS nella registrazione delle giornate di lavoro effettivamente svolte lo scorso anno dai braccianti agricoli;

che, infatti, l'indennità di disoccupazione per i braccianti è regolata da una normativa che stabilisce le quote da corrispondere in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti nell'arco dell'anno e al salario medio;

che, per la maggior parte dei braccianti, le rilevazioni relative agli ultimi quattro mesi del 1998 sono solo parziali o mancano del tutto e ciò ha determinato una notevole riduzione delle giornate da indennizzare ai lavoratori;

che, a questo punto, occorrerà attivare delle procedure di riesame che richiedono tempi lunghi,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare ed in particolare se non si ritenga necessario:

dare più flessibilità al sistema consentendo all'INPS di «riliquidare» il contributo automaticamente in caso di errori, senza lungaggini e procedure di riesame, ovviamente assicurando agli uffici preposti un organico sufficiente;

lo snellimento delle procedure di accertamento al diritto delle prestazioni, parificando l'attuale normativa a quella degli altri settori produttivi.

(4-16376)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Ministero della giustizia da ben tre anni si avvale di circa 1700 lavoratori socialmente utili per supplire alle carenze o vacanze di organico nei vari uffici giudiziari, ai quali non sono garantiti i più elementari diritti lavorativi quali ferie, malattie e maternità retribuite o il versamento dei contributi previdenziali;

che i lavoratori di cui sopra hanno riscosso all'interno dell'amministrazione della giustizia e da parte dei dirigenti degli uffici in cui hanno operato un elevato livello di soddisfazione, superiore a quello preventivato, così come sottolineato nell'audizione in Commissione giustizia della Camera dei deputati il giorno 21 aprile 1999 dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, dottor Franco Ippolito;

che l'approssimarsi della scadenza dei progetti in cui tali lavoratori sono impegnati comporterà per l'amministrazione giudiziaria l'impossibilità di continuare ad avvalersi di personale con una notevole esperienza acquisita, già in possesso di precedenti esperienze lavorative e con un elevato grado di scolarizzazione, cui sono state utilmente assegnate mansioni e responsabilità che lo ha reso parte integrante della struttura in cui opera;

che nel documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo i problemi della giustizia sono tra le priorità indicate;

che a breve entrerà a pieno regime la riforma del giudice unico e le riforme collegate,

si chiede di sapere:

per quali ragioni non sia ancora stato presentato il disegno di legge che prevedeva per i lavoratori socialmente utili impiegati dal Ministero della giustizia l'assunzione organica, il cui schema era stato diramato dal Ministero della giustizia stesso con l'impegno di presentarlo alla prima seduta del Consiglio dei ministri utile e comunque non oltre la fine del mese di luglio 1999, a seguito di una manifestazione nazionale tenutasi il 14 luglio innanzi allo stesso Ministero;

quali motivi abbiano indotto il Ministero della giustizia a decurtare del 45 per cento l'integrazione erogata ai lavoratori socialmente utili, impiegati in progetti il cui impegno lavorativo è superiore alle 20 ore settimanali, atteso che tale decurtazione non è stata applicata dal Ministero per i beni e le attività culturali nei confronti dei lavoratori socialmente utili impegnati per lo stesso numero di ore, cui il Ministero per i beni e le attività culturali riconosce peraltro anche il diritto a ferie retribuite.

(4-16377)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e della giustizia. – Premesso:

che con atto di sindacato ispettivo 4-15893, presentato al Senato della Repubblica in data 14 luglio 1999, veniva chiesta conferma sulla fondatezza di fatti d'estrema gravità contenuti in una relazione sull'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV, già AAVTAG), ente pubblico economico sorvegliato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, preposto agli adempimenti connessi con il soddisfacimento delle esigenze italiane d'assistenza al volo; secondo quanto pubblicato dal «Corriere della Sera» del 10 e dell'11 luglio 1999, rispettivamente alle pagine 2 e 3, detta relazione era stata chiesta dal Ministro dei trasporti e della navigazione al capo del dipartimento aviazione civile dello stesso Ministero; l'ENAV, oltre alle tariffe corrisposte dagli utenti (nel 1997 ha introitato dalle compagnie aeree e dai privati proprietari 750 miliardi di lire) percepisce annualmente una cospicua elargizione da parte del Ministero del tesoro; il citato quotidiano, pubblicando parti della relazione chiesta dal Ministro dei trasporti e della navigazione, rivelava che:

negli ultimi anni, come rilevato dalla Corte dei conti, il numero dei dirigenti dell'ENAV è stato raddoppiato;

quando uno di tali dirigenti si reca per servizio dalla sede dell'ENAV (a Roma, sulla via Salaria, presso la tangenziale) all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino (distanza 60 chilometri) incassa un'indennità di trasferta giornaliera di lire 1.212.834, fatto anche questo rilevato dalla Corte dei conti;

in base a valutazione internazionale, il servizio elargito dall'ENAV (dietro corrispettivi di pagamenti affatto indifferenti) non è soddisfacente, mentre i sistemi operativi – selezionati dallo stesso ENAV «nella classifica degli *standard* internazionali» – sono agli ultimi posti, superati «anche da quelli di India e Costa d'Avvo-

rio»; secondo una lettera firmata da un controllore di volo e pubblicata il 13 luglio 1999 dal «Corriere della Sera» a pagina 2 il sistema italiano di controllo del traffico aereo «è prossimo al collasso»;

«l'analisi della situazione economico-finanziaria dell'ENAV presenta anomalie preoccupanti e l'ente non sembra in condizioni di attuare procedure normalmente in uso in altri paesi determinandosi così conseguenze sulla capacità aeroportuale, come nel caso di Malpensa recentemente esaminato»;

«gli organi dirigenti dell'ENAV sembrano dare scarsa rilevanza alle osservazioni della Corte dei conti, fornendo chiarimenti tardivi ed incompleti»; «nel bilancio dell'ente appaiono spese che non trovano una plausibile giustificazione»; «fatti anomali, non coerenti con una sana gestione della spesa, risultano ripetuti anche se in precedenza segnalati»;

un elenco di «situazioni di non corretta gestione per il mancato rispetto delle norme di contabilità dello Stato e di contenimento della spesa pubblica (fra l'altro «incarichi», non sanzionati dal consiglio d'amministrazione, ad estranei all'ENAV, rientranti nelle competenze dei cinquantaquattro dirigenti dell'ente stesso di estrazione tecnico-giuridico»);

che dallo stesso quotidiano veniva resa nota l'esistenza di un accordo in quattro articoli, perfezionato il 18 dicembre 1998 fra il presidente dell'ENAV e il direttore generale dell'Alitalia, in base al quale ai dipendenti dell'ENAV e ai relativi familiari erano concessi sensibili sconti sulle tariffe Alitalia in cambio della garanzia da parte dei controllori del traffico aereo dell'ENAV, della puntualità al 96,5 per cento dei voli Alitalia; una lettera firmata da un controllore di volo, pubblicata a pagina 2 del «Corriere della Sera», del 13 luglio 1999, conferma l'avvenuta conclusione di questo accordo e ne spiega in termini tecnici, l'illogicità; l'accordo veniva denunciato dall'Alitalia nel luglio 1999, «visto il perdurare delle criticità legate alle attività di assistenza di volo»;

che il presidente dell'ENAV ha smentito per quello che attiene le proprie responsabilità, e comunque non in maniera totale e tassativa, quanto pubblicato dal quotidiano in questione sulla relazione del capo del Dipartimento aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione e sull'accordo Alitalia-ENAV;

che l'esistenza della relazione sull'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) in questione era nota da varie settimane negli ambienti aeronautici, ed in particolare negli uffici dell'ENAV stesso (ove era soprannominata «Warning Paper») e che in proposito sussisteva il convincimento che il Ministro dei trasporti e della navigazione – al fine di non creare imbarazzo al Presidente del Consiglio dei ministri e ad altri colleghi di governo nonché difficoltà a se stesso – non l'avrebbe mai resa nota, ciò in quanto i più elevati responsabili e gran parte dei dirigenti dello stesso ente sono di nomina recente e di provenienze sindacali e non vicine al partito dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri e del precedente Ministro dei trasporti e della navigazione;

che, dopo quanto pubblicato dal «Corriere della Sera» del 10 e dell'11 luglio 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione nominava, limitatamente agli aspetti tecnico-operativi, una commissione ispettiva (formata da tre esperti di incontestabile competenza) i quali già ai primi dello scorso agosto presentavano al Ministro le proprie risultanze nelle quali trovavano piena conferma segnalazioni ed apprezzamenti contenuti nell'accennata relazione del capo del Dipartimento dell'aviazione civile dello stesso Ministero con annotazioni allarmistiche per quanto riguarda il traffico aereo dell'anno 2000;

che a decorrere dal 1° gennaio 1997 l'interrogante ha rivolto ventotto atti di sindacato ispettivo riguardanti l'ENAV, fra i quali: 4-03685 del 16 gennaio 1997 (incapacità di disimpegnare le esigenze di traffico del periodo di ferie fine 1996 - inizio 1997); 4-03962 del 30 gennaio 1997 (commesse di sistemi per assistenza al volo ad aziende Finmeccanica); 4-09960 del 10 marzo 1998 (omissione da parte dell'ENAV di iniziative a tutela dei propri interessi nei confronti del consorzio Alenia - IBM - Vitrociset per inosservanza degli obblighi imposti dal contratto del 1992 dell'ammontare di 240 miliardi di lire finalizzato all'ammodernamento del sistema automatizzato di controllo del traffico aereo); 4-09963 del 10 marzo 1998 (nomina a direttore generale dell'ENAV di soggetto privo di adeguata specializzazione); 4-10119 del 18 marzo 1998 (*black out* per circa 30 minuti del traffico aereo nella regione di Roma); 4-12584 del 1° ottobre 1998 (rapporti ENAV-Vitrociset); 4-13564 del 13 gennaio 1999 (utilizzo di frequenze radiotelefoniche terra-bordo-terra non per comunicazioni di servizio); 4-14525 del 16 marzo 1999 (inadempienze riguardanti l'aeroporto di Varese-Malpensa); 4-14626 del 23 marzo 1999 (*escamotage* per evitare le gare comunitarie nell'acquisizione di sistemi d'assistenza al volo); i Ministri interessati non hanno mai risposto alle citate interrogazioni;

che, in particolare, con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare 4-06340 del 17 giugno 1997, invano erano sollecitati al Governo ragguagli sulla nomina a presidente dell'ENAV di un ex sindacalista della FILT-CGIL di lunga militanza socialista, poi fatto presidente di una società delle Ferrovie dello Stato spa; di un consiglio d'amministrazione composto da un sindacalista della CISL definito di area PPI, dall'ex amministratore straordinario dell'ENAV (ordinario di diritto del lavoro, definito di area PDS), dal titolare di uno studio tributario di Napoli (definito di area Rinnovo Italiano, con esperienza in campo teatrale e cinematografico), da un ex dipendente Alitalia, quindi SEA, con responsabilità di scalo (laureato in sociologia, preposto a funzioni di rapporti sindacali e definito di area AN), da un avvocato amministrativista già componente di vari consigli d'amministrazione (EFIM, Ente farmacisti, eccetera) nonché consulente della Banca di Roma e del patronato UIL (definito di area CCD-CDU) ed infine da un ufficiale pilota in ausiliaria dell'Aeronautica militare (dal 1978 in servizio presso varie segreterie di Ministri e Sottosegretari); invano, inoltre, erano chieste spiegazioni, con lo stesso atto di sindacato ispettivo, circa l'inosservanza dell'articolo 10 (composizione del consiglio d'amministrazione) del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, («Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale», poi

ENAV) riguardante i requisiti del presidente e del consigliere d'amministrazione dell'ENAV;

che, in particolare, con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare 4-11717 del 3 luglio 1998 invano erano sollecitati al Governo ragguagli sulla designazione nella notte fra il 28 ed il 29 giugno 1998 da parte del consiglio d'amministrazione dell'ENAV – nel corso di una seduta abbandonata in segno di protesta dai rappresentanti della Corte dei conti e di Rinno- vamento Italiano – di otto sindacalisti ed ex sindacalisti (CGIL, LICTA, ANPACT, CISL, UGL ed ANACNA) ad incarichi dirigenziali all'interno dello stesso ENAV;

che nel mese di giugno 1999 – quando da molte settimane la rela- zione del capo del Dipartimento aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla situazione dell'ENAV era in possesso del Ministro dei trasporti e della navigazione – nella risposta, data alla Camera dei depu- tati dal Sottosegretario delegato all'aviazione civile, ad un'interrogazione dell'onorevole Elio Veltri sui rapporti fra ENAV e la spa Vitrociset, più che gli elementi pertinentemente connessi con i quesiti posti dal parlamen- tare, ci si imbatte in una mediocre difesa d'ufficio dei rapporti fra le entità in questione,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione dei Ministri interrogati – in particolare del Ministro della giustizia – circa quanto in premessa riguardante l'ENAV nonchè sull'inerzia del Ministero dei trasporti e della navigazione susse- guente alla ricezione della relazione del capo del Dipartimento aviazione ci- vile dello stesso Ministero e delle conclusioni della Commissione ispet- tiva;

quali provvedimenti, ovviamente con carattere d'urgenza ed anche con riferimento alla sicurezza del volo, si ritenga che debbano essere adot- tati per evitare il paventato collasso del sistema italiano di controllo del traffico aereo, provvedimenti da far decidere ovviamente da soggetti con competenze tecniche diverse da quelle comportanti responsabilità nell'attua- le degrado;

i motivi per i quali, ai gravi rilievi della Corte dei conti sulle gestio- ni ENAV, da parte dell'ente sorvegliante (Ministero dei trasporti e della na- vigazione) e di altre entità pubbliche, non abbiano fatto seguito appropriate azioni correttive e/o penali;

se i Ministri del tesoro e delle finanze non ritengano di avviare con sollecitudine verifiche sulle modalità di gestione economica finanziaria dell'ENAV, anche al fine di recuperare probabili danni erariali e perseguir- ne le connesse responsabilità personali, sospendendo fino all'esito di tali verifiche la corresponsione delle elargizioni di pubblico denaro di cui gode l'ENAV;

quale sia l'orientamento del Governo sia al fine di pervenire entro tempi brevi alla trasformazione dell'ENAV da ente pubblico economico in società per azioni (realizzando una struttura, destinata con facilità ad assumere le configurazioni della spa Ferrovie dello Stato ed a ingigantire le discrezionalità di talune classi di dirigenti), sia al fine di assicurare con altri provvedimenti di favore e minima pubblicità ulteriori privilegi (anche quiescenziali) ad alcuni dirigenti dell'ENAV,

il tutto in stridente contrasto con le ripetitive enunciazioni di razionalizzazione del sistema pensionistico;

se risponda a verità che dall'epoca della costituzione (1980) l'AAAVTAG, e quindi l'ENAV, non sono mai stati oggetto di ispezioni e verifiche tributarie e fiscali;

se risponda al vero che il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia definito insussistenti ed improponibili le possibilità e le prospettive, ventilate dall'informazione, di nominare un commissario straordinario all'ENAV;

se sia inevitabile che l'ENAV prosegua, in perpetuo, incontrastato e senza limitazioni nella disastrosa – per gli interessi erariali e l'affidamento del servizio e per un minimo rispetto della legge e dell'etica – tendenza mantenuta finora, con totale indifferenza da parte delle autorità di controllo, per quanto segnalato dall'informazione e dal Parlamento;

se risultino fondate le persistenti voci relative agli interessi politici e non politici per i quali il Governo omette di adottare provvedimenti nei confronti del *management* dell'ENAV.

(4-16378)

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che in data 28 maggio 1997 il «Corriere della Sera» pubblicava una lettera di certa Cristina Dadiè proveniente da Valdobbiadene così concepita:

«Ho assistito il 23 maggio nella piazza di Valdobbiadene (Treviso) al comizio della Lega dei signori Michielon, Comencini, Foggiato e Serena. Mi rifiuto di precedere il nome di costoro con la qualifica di deputato o senatore. Dal momento che sputano nel piatto dove mangiano (lo Stato italiano) per scelta politica, coerenza vorrebbe che si dimettessero. Poi, casomai, vadano a fare quella malefica propaganda contro tutto e tutti.

Mi soffermo soltanto su un particolare, lasciando il resto alla battaglia verbale nauseante, e speriamo resti solo verbale, che inquina da mesi il Paese. Ho sentito ripetere fino alla noia che i meridionali sono disonesti e fannulloni. Ma come: e poi noi veneti ce la prendiamo tanto quando in T.V. ci dipingono come ignoranti, ubriacconi e qualcos'altro?

Attraverso la «stanza» chiedo sinceramente scusa, come cittadina veneta, agli italiani del Sud, ai cittadini normali, né più né meno, senza etichette, per tanto livore e per tanta banale generalizzazione!»;

che in data 30 maggio 1997 lo stesso «Corriere della Sera» provvedeva a pubblicare la seguente lettera inviagli dall'interrogante:

«In una lettera apparsa sul «Corriere della Sera» del 28 maggio una lettrice accusa i dirigenti della Lega: Michielon, Comencini, Foggiato e Serena di aver affermato, nel corso di un comizio tenutosi in piazza a Valdobbiadene (Treviso), il giorno 23 maggio scorso, che “i meridionali sono disonesti e fannulloni”. A me risulta invece che in quel comizio, di cui ho provveduto a riascoltare la regi-

strazione, sono state fatte affermazioni del tutto diverse, accusando, per esempio, coloro che per 50 anni non hanno fatto che derubare il Mezzogiorno in tutte le maniere, compresa quella adottata da certi magnati dell'industria di chiudere le aziende al Nord per fingere di riaprirle al Sud, oppure chiamando in causa l'attuale Presidente della Repubblica che, incaricato di far luce sulle migliaia di miliardi volatilizzati in Irpinia, trovò tutto regolare. In particolare, il sottoscritto, nel corso di quel comizio, ha affermato che, se razzismo antimeridionale c'è stato in questo paese, tale razzismo va addebitato ai reggitori del sistema cattocomunista che hanno governato l'Italia negli ultimi 50 anni»;

che, successivamente, l'interrogante provvedeva a convenire in giudizio la Dadiè Cristina avanti la pretura circondariale di Treviso - sezione distaccata di Montebelluna, con atto di citazione dell'11 agosto 1997, nel quale veniva richiesta la condanna al risarcimento dei danni morali e all'immagine subiti dal sottoscritto per il contenuto inveritiero della lettera pubblicata sul quotidiano «Corriere della Sera» del 28 maggio 1997;

che nel corso del processo, nell'udienza dell'11 giugno 1999 avanti al pretore dottoressa Cavallino, veniva tra gli altri introdotto ed ascoltato, su richiesta della Dadiè, il comandante la stazione carabinieri di Valdobbiadene, maresciallo Frattin Ugo, che così si esprimeva:

«Ero in servizio di ordine pubblico in occasione del comizio in questione. Gli oratori di cui ricordo il nome erano: Comencini, Foggiato e Serena. Nel comizio vi erano molti applausi e alcuni fischi da parte del pubblico, ma il clima è sempre stato tranquillo tra il pubblico. Gli oratori parlavano con forza e più volte hanno detto frasi del tipo: i meridionali ci portano su la mafia, i meridionali non lavorano, i meridionali ci rubano il posto di lavoro, e altre frasi dello stesso tenore; ho sentito anche: gli insegnanti vengono dal Sud e "fregano" posti a noi veneti...»;

che tali dichiarazioni risultano manifestamente inveritiere (se non interessate) perché palesemente contrastanti con il contenuto della cassetta audio-video registrata nel corso del comizio che, stranamente, non è stata acquisita agli atti del processo in corso nonostante la richiesta in tal senso avanzata dagli avvocati di parte;

che, ciononostante, nel corso del processo, veniva ascoltata quale teste anche la signora Dal Mas Daniela che rilasciava la seguente testimonianza:

«Mi ricordo che il senatore Serena non disse frasi offensive nei confronti dei meridionali. Mi ricordo che gli oratori parlavano dei problemi delle buste paga e del fatto che si pagano ancora contributi come quello GESCAL, che non hanno senso. Si parlò di prostituzione; non ricordo. In genere io sono molto colpita dalle frasi offensive nei confronti dei meridionali perché mia madre è di Bari e pertanto ritengo che se avessi sentito frasi offensive me ne sarei ricordata. Seguo abbastanza l'attività politica del senatore Serena. Non l'ho mai sentito pronunciare frasi offensive...»

che la teste veniva, quindi, «ammonita» dal pretore, dottoressa Cavallino, (udienza dell'11 giugno 1999) che le ricordava, ap-

punto, che stava rilasciando una testimonianza difforme da quella del Frattin Ugo, persona da ritenersi, sempre secondo la dottoressa Cavallino, in quanto «maresciallo dei carabinieri di Valdobbiadene in servizio», teste attendibile e «qualificato»;

che non risulta vigente nel codice di rito civile alcuna norma che autorizzi un giudice a considerare un testimone «qualificato» rispetto ad altri testi solo perché si tratta di un pubblico ufficiale;

che del grave comportamento tenuto dal comandante la stazione carabinieri di Valdobbiadene, che – ad avviso dell'interrogante – potrebbe configurarsi come «falsa testimonianza», è stato messo al corrente anche il comandante provinciale dell'Arma di Treviso;

che quello relativo al Frattin non sembra essere un caso isolato; infatti, altro gravissimo intervento (anch'esso segnalato ai comandi provinciali di Treviso dell'Arma) è stato promosso dal comandante la stazione carabinieri di Pederobba, maresciallo Agreste Gabriele, nei confronti dell'interrogante in data 30 maggio 1997 (procedimento archiviato in data 12 agosto 1997 dal giudice per le indagini preliminari della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Treviso),

l'interrogante chiede di sapere:

se in tali atteggiamenti non si debbano intravedere dei gravissimi tentativi, da parte di organi dello Stato, di impedire, attraverso varie forme di intimidazione, il libero svolgimento dell'attività parlamentare;

se risulti che, da parte dei responsabili il comando provinciale dell'Arma di Treviso, sia stato esaminato il materiale trasmesso dall'interrogante e fornito in parte da privati cittadini, che illustrerebbe le attività del comandante la stazione carabinieri di Pederobba, maresciallo Agreste Gabriele, e del comandante la stazione carabinieri di Valdobbiadene, maresciallo Frattin Ugo;

se risulti vigente nel nostro ordinamento la norma che sarebbe stata applicata dal giudice del tribunale di Treviso, sezione staccata di Montebelluna, che possa giustificare la «classificazione» di un teste chiamato a deporre in un procedimento civile come «qualificato» (leggasi: più veritiero) rispetto ad altri testi per il fatto che lo stesso rivesta una carica di ordine militare.

(4-16379)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –
Premesso:

che la STA – Società trasformazioni alimentari di Feroletto Antico (Catanzaro), a seguito dell'incendio verificatosi nella propria azienda il 19 giugno 1998, ha cessato l'attività ed ha chiesto la cassa integrazione per i propri dipendenti;

che tale richiesta è stata rigettata ma la STA, il 16 settembre 1999, l'ha riproposta adducendo nuovi, fondati motivi a sostegno,

si chiede di conoscere se non si intenda accogliere l'istanza, tenuto conto altresì della gravissima situazione occupazionale della zona e delle concrete prospettive di rilancio dell'impresa ove fosse possibile l'avvio del ciclo produttivo.

(4-16380)

RONCONI, MARTELLI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – (Già 3-00252)

(4-16381)

